Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 64 del 5 marzo 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 marzo 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 14

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1983.

Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolmento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione.

SOMMARIO

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1983.

Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, e successive modificazioni, concernente la «tabella Export», disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci;

Vista la legge n. 874 del 19 dicembre 1975, con la quale è stata ratificata la convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1976);

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1979 concernente l'attuazione di detta convenzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e n. 3418/83 del 28 novembre 1983 pubblicati rispettivamente nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L384 del 31 dicembre 1982 e n. L344 del 7 dicembre 1983;

Ritenuta la necessità di dare pratica attuazione a livello nazionale alle normative comunitarie;

Ritenuta pertanto l'esigenza di modificare il regime d'importazione delle merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976, nonché il regime di esportazione delle merci di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni - Allegati

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, conformemente all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82, per esemplare deve intendersi:

a) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice I della convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell'allegato *B* del presente decreto, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;

b) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice II della convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencate nell'allegato *B* del presente decreto, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dalla etichetta o da una qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o di prodotti di animali appartenenti a queste stesse specie;

c) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice III della convenzione e qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell'allegato *B* del presente decreto.

Le espressioni sottoindicate hanno il seguente significato:

importazione: l'importazione definitiva e la temporanea importazione o l'introduzione dal mare;

esportazione: l'esportazione definitiva e la temporanea esportazione di esemplari della flora e fauna italiana;

riesportazione: l'esportazione di un esemplare comunque precedentemente importato.

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente decreto:

allegato *A*, riportante il testo della convenzione e le relative appendici I-II-III. In queste appendici, gli esemplari sono contrassegnati con il simbolo C1 e C2 (specificamente elencati nell'allegato *C*, parte I e II) ovvero non sono contrassegnati da alcun simbolo, a seconda della disciplina ad essi riservata dal regolamento (CEE) n. 3626/82;

allegato *B*, nel quale sono elencate le parti e prodotti ottenuti a partire da animali o da piante di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo;

allegato *C*, parte I, nella quale sono riportati gli esemplari elencati nelle appendici II e III della convenzione ai quali la CEE riserva un trattamento analogo a quello previsto per gli esemplari dell'appendice I;

allegato *C*, parte II, nella quale sono riportati gli esemplari elencati nelle appendici II e III della convenzione, il cui commercio, la Comunità europea ha sottoposto ad un controllo particolare;

allegato *D*, formulario di licenza o di certificato di riesportazione;

allegato *E*, formulario di «certificato CITES»;

allegato *F*, elenco delle zone con l'indicazione dei Paesi e territori di appartenenza.

Art. 2.
Importazione dai Paesi extracomunitari
(Appendici I e C1)

L'importazione da Paesi extracomunitari (zone A2 - A3 - B - C) di esemplari riportati nell'allegato *A*, appendice I e nell'allegato *C*, parte I (C1), nonché di loro parti e di prodotti derivati, di cui all'allegato *B* al presente decreto, è soggetta al rilascio di una licenza d'importazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1 del regolamento (CEE) n. 3626/82.

L'importazione degli esemplari di cui al primo comma non è consentita per scopi commerciali, salvo deroghe da concedere conformemente alla convenzione e nel quadro della normativa comunitaria.

La domanda di licenza, redatta su formulario conforme allo schema riportato nell'allegato *D* al presente decreto, deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Viale America - Roma, corredata dei seguenti documenti:

certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana e foreste, ai sensi dell'art. III, par. 3 della convenzione;

permesso di esportazione o certificato di riesportazione rilasciato dall'organismo competente del Paese esportatore.

Nel caso d'importazione di esemplari viventi, il richiedente deve indicare nella domanda l'indirizzo esatto e completo del destinatario dell'esemplare. È fatto obbligo a chiunque detenga o possegga o comunque rappresenti il legale proprietario di detto esemplare di comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste, ogni eventuale e successiva variazione di indirizzo.

Art. 3.
Divieto di commercializzazione

In conseguenza del divieto d'importazione di cui all'art. 2, secondo comma, del presente decreto e conformemente all'art. 6 del par. 1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 è vietato esporre a scopi commerciali, vendere, detenere per la vendita, offrire in vendita o trasportare per la vendita esemplari dell'allegato *A*, appendice I e dell'allegato *C*, parte I, fatta eccezione:

per le importazioni effettuate o autorizzate anteriormente al 1° gennaio 1984 in conformità alla convenzione;

per gli altri casi previsti dal sopracitato art. 6 per i quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste può accordare specifica deroga.

Art. 4.
Importazione da Paesi extracomunitari
(Appendice II - Appendice III e allegato C2)

L'importazione dai Paesi extracomunitari (zona A2 - A3 - B - C) di esemplari elencati nell'allegato *A*, appendici II e III e nell'allegato *C*, parte II (C2), nonché di loro parti e di prodotti derivati di cui all'allegato *B*, al presente decreto, è soggetta al rilascio di una licenza d'importazione ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. *B*) e par. 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82.

La relativa domanda, redatta su formulario conforme allo schema riportato all'allegato *D*) al presente decreto, deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Viale America - Roma, corredata della autorizzazione alla (ri)-esportazione rilasciata dall'organismo competente del Paese di origine e/o provenienza.

Nel caso d'importazione di animali vivi inclusi nell'allegato *C*, parte II, la domanda dovrà essere corredata di un'attestazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, riguardante le prescrizioni dell'art. 10, par. 1, lettera *b*), terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3626/82.

Art. 5.

Importazione dai Paesi CEE

L'importazione dai Paesi CEE di esemplari, parti o prodotti derivati, elencati negli allegati *A, B, C* al presente decreto è consentita mediante presentazione in dogana di uno dei sottoindicati documenti, vistato ai fini dei controlli previsti dall'art. 9, par. 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82, dal competente Servizio certificazioni CITES del Corpo forestale dello Stato, operante presso le dogane abilitate:

copia della licenza riservata al titolare con la quale un Paese comunitario ha autorizzato l'importazione dell'esemplare da Paesi terzi;

certificato «CITES» rilasciato dall'autorità di gestione del Paese (ri)-esportatore, ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 e conforme al modello allegato al presente decreto (allegato *E*);

certificato fitosanitario rilasciato dalla competente autorità del Paese (ri)-esportatore, qualora si tratti di vegetali, ai sensi dell'art. 19 del regolamento n. 3418/83.

Art. 6

Deroghe

Per l'importazione di esemplari destinati ad uso personale o domestico, si applicano le disposizioni previste all'art. VII della convenzione e all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 3626/82.

In conformità all'art. 12 del regolamento (CEE) n. 3626/82, le dogane possono consentire l'importazione di esemplari da erbario e da museo di cui al citato art. 12 del regolamento n. 3626/82 a condizione che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste rilasci apposito attestato.

Art. 7.

Esportazione verso Paesi extracomunitari

L'esportazione verso i Paesi extracomunitari (zona A2, A3, B e C) di esemplari, loro parti o prodotti derivati, elencati nell'allegato *A* - appendici I, II, e nell'allegato *C* è soggetta al rilascio di una licenza di esportazione ai sensi dell'art. 10, par. 3 del regolamento (CEE) n. 3626/82.

La relativa domanda, redatta su formulario conforme allo schema riportato come allegato *D* al presente decreto, deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata di un nullaosta rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi degli articoli III e IV della convenzione.

Art. 8.

Esportazione verso Paesi CEE

L'esportazione verso i Paesi CEE degli esemplari di cui al precedente art. 7 è consentita direttamente dalle dogane su presentazione del «certificato CITES», conforme al formulario riportato come allegato *E* al presente decreto, rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Riesportazione verso Paesi extracomunitari

La riesportazione verso i Paesi extracomunitari di esemplari, parti o prodotti derivati, elencati negli allegati *A, B, C* al presente decreto, è soggetta al rilascio di un certificato di riesportazione, ai sensi dell'art. 10, par. 3 del regolamento (CEE) n. 3626/82.

La relativa domanda, redatta su formulario conforme allo schema riportato come allegato *D* al presente decreto, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, corredata dei documenti comprovanti che l'introduzione nella Comunità è avvenuta conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82.

Art. 10.

Riesportazione verso Paesi CEE

La riesportazione verso i Paesi comunitari degli esemplari di cui al precedente art. 9 è consentita dalle dogane su presentazione del «certificato CITES», che verrà rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La relativa domanda, redatta su formulario conforme allo schema riportato come allegato *E* al presente decreto, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 11.

In conformità all'art. 8, par. 3 e all'art. 16, par. 2 del regolamento (CEE) n. 3418/83, il titolare è tenuto a restituire l'originale e tutte le copie delle licenze d'importazione/esportazione non utilizzate, immediatamente dopo la loro scadenza.

In conformità all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 3418/83, l'originale delle licenze d'importazione/esportazione, debitamente scaricato, e restituito al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Roma.

Art. 12.

Il presente decreto costituisce rispettivamente, l'allegato *A* al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime d'importazione delle merci, e l'allegato n. 4 al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente la «tabella Export».

Art. 13.

Il decreto ministeriale 31 dicembre 1979 concernente l'attuazione della convenzione di Washington è abrogato. Ogni riferimento ad esso s'intende fatto al presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 31 dicembre 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

ALLEGATO *A*

CONVENZIONE

sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

GLI STATI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

COSCIENTI del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche;

RICONOSCENDO che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche;

RICONOSCENDO inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatiche contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale;

CONVINTI che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo I

Definizioni

Ai fini della presente convenzione, e salvo che il contesto richieda un'altra interpretazione, le espressioni seguenti significano :

a) « specie » : ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolato;

b) « specimen » :

i) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti;

ii) nel caso di un animale : per le specie iscritte nelle appendici I e II, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta appendice;

iii) nel caso di una pianta : per le specie iscritte nell'appendice I, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'appendice II o nell'appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, quando sono menzionati nelle suddette appendici;

c) « commercio » : l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione con provenienza dal mare;

d) « riesportazione » : l'esportazione di qualunque specimen precedentemente importato;

c) « introduzione con provenienza dal mare » : il trasporto, in uno Stato, di specimens di specie che sono stati presi nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato;

f) « autorità scientifica » un'autorità scientifica nazionale designata, conformemente all'articol IX;

g) « autorità amministrativa » : un'autorità amministrativa nazionale designata conformemente all'articolo IX;

h) « parte » : uno Stato per il quale la presente convenzione è entrata in vigore.

Articolo II

Principi fondamentali

1. L'appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli specimens di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.

2. L'appendice II comprende:

a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;

b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice II in applicazione della lettera a)

3. L'appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del commercio.

4. Le parti non permetteranno il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo III

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice I

1. Ogni commercio di specimens di una specie iscritta nell'appendice I dovrà essere conforme alle disposizioni del presente articolo.

2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, il quale permesso sarà concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti:

a) un'autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;

b) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;

c) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti;

d) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per il suddetto, specimen.

3. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione. Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'autorità scientifica dello Stato di importazione avrà emesso il parere che gli scopi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza della detta specie;

b) un'autorità scientifica dello Stato di importazione avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura;

c) un'autorità amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo specimen non sarà utilizzato per fini principalmente commerciali.

4. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione;

b) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti;

c) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per qualunque specimen vivente.

5. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato da parte dell'autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto. Il detto certificato dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'autorità scientifica dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;

b) un'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario ha le istallazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura;

c) un'autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà la prova che lo specimen stesso non sarà utilizzato a fini principalmente commerciali.

Articolo IV

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice II

1. Qualunque commercio di specimen di una specie iscritta nell'appendice II deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo.

2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione. Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;

b) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;

c) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

3. Per ognuna delle parti, un'autorità scientifica sorveglierà in maniera continua la concessione, ad opera della medesima parte, dei permessi di esportazione per gli specimens di specie iscritte all'appendice II, come pure le esportazioni reali di questi specimens. Quando un'autorità scientifica determinerà che l'esportazione di specimen di una qualunque di queste specie dev'essere limitata allo scopo di conservarla, in tutto il suo habitat, ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova, e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della detta specie nell'appendice I, essa informerà l'autorità amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli specimens della detta specie.

4. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

5. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen e stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione;

b) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sara preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

6. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dall'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto. Detto certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'autorità scientifica dello Stato nel quale detto specimen e stato introdotto avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;

b) un'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà trattato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

7. I certificati di cui al paragrafo 6 più sopra possono essere concessi, su parere dell'autorità scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorità scientifiche nazionali, e, se del caso, con autorità scientifiche internazionali, per il numero totale di specimen di cui è autorizzata l'introduzione durante periodi non superiori a un anno.

Articolo V

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice III

1. Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell'appendice III deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo.

2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice III da parte di qualunque Stato, che ha iscritto la detta specie nell'appendice III, sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen in questione non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;

b) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

3. Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo, l'importazione di qualunque specimen di una specie iscritta nell'appendice III sarà soggetta alla presentazione preventiva di un certificato d'origine, e, nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell'appendice III, di un permesso d'esportazione.

4. Quando si tratta di una fiesportazione, un certificato emesso dall'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione, che precisi che lo specimen e stato trasformato in questo Stato, oppure che verrà riesportato, costituirà prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente convenzione sono state rispettate per gli specimens in questione.

Articolo VI

Permessi e certificati

1. I permessi e certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo.

2. Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell'appendice IV; esso non sarà valevole per l'esportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio.

3. Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo della presente convenzione; contiene il nome e il timbro dell'autorità amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito dall'autorità amministrativa.

4. Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un'autorità amministrativa deve essere chiaramente marcata come copia e non può essere utilizzata al posto dell'originale di un permesso o di un certificato, a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia.

5. Si richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens.

6. Un'autorità amministrativa dello Stato di importazione di qualunque specimen annullerà e conserverà il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importazione corrispondente presentato in relazione all'importazione del detto specimen.

7. Quando ciò sia fattibile e appropriato, un'autorità amministrativa potrà fissare una marca su qualunque specimen per facilitarne l'identificazione. A tale scopo, marca significa qualunque impressione o stampiglia indelebile, sigillo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno specimen, e tale marca sarà studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autorizzate sia resa più difficile possibile.

Articolo VII

Esenzioni e altre disposizioni speciali in relazione al commercio

1. Le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno al transito o trasbordo di specimens attraverso il territorio, o nel territorio, di una parte mentre gli specimens restano sotto controllo doganale.

2. Quando un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente convenzione rispetto a detto specimen le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno a questo specimen se la detta autorità emette un certificato a tale effetto.

3. Le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno a specimens che siano articoli personali o di uso domestico. Queste regole peraltro non si applicheranno nei seguenti casi:

a) nel caso di specimens iscritti nell'appendice I, se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e vengano importati in questo Stato; oppure

b) nel caso di specimens iscritti nell'appendice III:

 i) se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza

e in uno Stato nel cui ambiente selvatico si è verificata la cattura o la raccolta;

ii) se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;

iii) lo Stato nel quale si è verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un permesso di esportazione prima di qualsiasi esportazione di detti specimens;

a meno che un'autorità amministrativa non abbia verificato che gli specimens furono acquisiti prima che le disposizioni della presente convenzione entrassero in vigore rispetto a tale specimen.

4. Gli specimens di una specie animale iscritta nell'appendice I e allevati in cattività per fini commerciali, o di una specie vegetale iscritta nell'appendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali, saranno considerati specimens delle specie iscritte nell'appendice II.

5. Quando un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque specimen di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque specimen di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente, o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, o di uno dei suoi prodotti, un certificato di questa autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli articoli III, IV o V.

6. La disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno al prestito, donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrati da una autorità amministrativa del loro Stato, relativamente a specimens da erbario, altri specimens conservati, disseccati o inglobati da museo, e materiali di piante vive che portino un'etichetta emessa o approvata da un'autorità amministrativa.

7. Un'autorità amministrativa di qualunque Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti degli articoli III, IV e V, e permettere il movimento, senza permessi o certificati, di specimens che formino parte di un giardino zoologico, circo, collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre itineranti, a condizione che:

a) l'esportatore o importatore dichiari le caratteristiche complete di questi specimens all'autorità amministrativa;

b) i detti specimens rientrino nelle categorie specificate al paragrafo 2 o 5 del presente articolo;

c) l'autorità amministrativa abbia verificato che qualunque specimen vivente venga trasportato e curato in maniera tale che si riduca al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

Articolo VIII

Misure che dovranno essere prese dalle parti

1. Le parti adotteranno le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione e per proibire il commercio di specimens in violazione delle medesime. Queste misure comprenderanno:

a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali specimens;

b) la confisca o il rinvio allo Stato esportatore degli specimens in questione.

2. Oltre alle misure prese in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque parte potrà, quando lo reputi necessario, prevedere una qualunque procedura di rimborso interno per le spese incontrate a seguito della confisca di uno specimen acquisito in violazione delle misure prese in applicazione della presente convenzione.

3. Per quanto possibile, le parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli specimens siano eseguite con un minimo di dilazione. Allo scopo di facilitare queste formalità, ognuna delle parti dovrà designare dei porti di uscita e dei porti d'entrata dove gli specimens dovranno essere presentati per essere sdoganati. Del pari le parti dovranno verificare che ogni specimen vivo, durante qualunque periodo di transito, permanenza o trasporto, sia adeguatamente trattato, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

4. Nel caso di confisca di uno specimen vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:

a) lo specimen sarà affidato ad una autorità amministrativa dello Stato che effettua la confisca;

b) l'autorità amministrativa, dopo una consultazione con lo Stato di esportazione, rimanderà lo specimen al suddetto Stato a spese del medesimo, oppure ad un centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta autorità amministrativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente convenzione;

c) l'autorità amministrativa potrà ottenere il consiglio di un'autorità scientifica, oppure, quando lo riterrà desiderabile, potrà consultarsi con la

segreteria, allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformità col capoverso b) del presente paragrafo, comprendendosi in ciò la scelta del centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo.

5. Un centro di osservazione e salvaguardia, come definito dal paragrafo 4 del presente articolo, è un'istituzione designata da un'autorità amministrativa per aver cura degli specimens viventi, specialmente di quelli che fossero stati confiscati.

6. Ognuna delle parti dovrà tenere registri relativi al commercio di specimen delle specie iscritte nelle appendici I, II e III, i quali registri dovranno contenere

a) i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori;

b) il numero e la natura dei permessi e certificati emessi; gli Stati con i quali si è verificato il detto commercio; le quantità e tipi di specimens, i nomi delle specie iscritte nelle appendici I, II e III, e, se del caso, la grandezza e il sesso dei detti specimens.

7. Ognuna delle parti preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti periodici in merito all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, e in particolare

a) un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente articolo;

b) un rapporto biennale in merito alle misure legislative, regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della presente convenzione.

8. Le informazioni, alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente articolo saranno disponibili per il pubblico nella misura in cui ciò non è incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della parte interessata.

Articolo IX

Autorità amministrative e scientifiche

1. Ai fini della presente convenzione, ognuna delle parti designerà :

a) una o più autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta parte;

b) una o più autorità scientifiche.

2. Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato comunicherà al governo depositario il nome e l'indirizzo della autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre parti e con la segreteria.

3. Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente articolo sarà comunicata alla segreteria della parte corrispondente, allo scopo di far sì che venga trasmessa a tutte le rimanenti parti.

4. Su domanda della segreteria o di qualunque autorità amministrativa designata in conformità col paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità amministrativa designata da una parte trasmetterà modelli di timbri, sigilli, e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati.

Articolo X

Commercio con Stati che non sono parti della convenzione

Nel caso di un'esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non è parte della presente convenzione, oppure di un'importazione con provenienza da un tale Stato, le parti possono, invece dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di tale Stato; questi documenti devono, per la parte essenziale, conformarsi alle condizioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente convenzione.

Articolo XI

Conferenza delle parti

1. La segreteria convocherà una conferenza delle parti non più tardi di due anni dall'entrata in vigore della presente convenzione.

2. Successivamente, la segreteria convocherà riunioni ordinarie della conferenza almeno una volta ogni due anni, a meno che la conferenza decida altrimenti, nonché riunioni straordinarie in qualsiasi momento, su domanda, per iscritto, di almeno un terzo delle parti.

3. Nelle riunioni ordinarie o straordinarie della conferenza, le parti esamineranno l'applicazione della presente convenzione e potranno

a) adottare qualunque misura necessaria per facilitare il disimpegno delle funzioni della segreteria;

b) considerare e adottare emendamenti alle appendici I e II in conformità con quanto dispone l'articolo XV;

c) analizzare il progresso realizzato nella restaurazione e conservazione delle specie iscritte nelle appendici I, II e III;

d) ricevere e considerare le informazioni presentate dalla segreteria o da qualcuna delle parti;

e) se del caso, formulare raccomandazioni destinate a migliorare l'efficacia della presente convenzione.

4. In ogni riunione ordinaria della conferenza, le parti potranno determinare la data e la sede della successiva riunione ordinaria che si terrà in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

5. In qualunque riunione, le parti potranno determinare e adottare regole di procedimento per la riunione stessa.

6. La Nazioni Unite, i relativi organismi specializzati e l'Ente internazionale per l'energia atomica, come pure qualsiasi Stato non facente parte della presente convenzione, potranno essere rappresentati nelle riunioni della conferenza per mezzo di osservatori che avranno diritto a partecipare senza voto.

7. Qualunque organismo o ente tecnicamente qualificato nella protezione, preservazione o amministrazione della fauna e della flora selvatiche e che sia compreso in una qualsiasi delle categorie menzionate in seguito potrà comunicare alla segreteria il suo desiderio di essere rappresentato da parte di un osservatore alle riunioni della conferenza, e vi sarà ammesso salvo che vi si oppongano almeno un terzo delle parti presenti :

a) organismi o enti internazionali, sia governativi che non governativi nazionali;

b) organismi o enti nazionali non governativi che sono stati autorizzati a questo scopo dallo Stato in cui sono domiciliati.

Una volta ammessi, questi osservatori avranno il diritto di partecipare senza voto ai lavori della riunione.

Articolo XII

La segreteria

1. All'entrata in vigore della presente convenzione, il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente fornirà una segreteria. Nella misura in cui lo giudicherà opportuno, il direttore esecutivo potrà essere aiutato da organismi o enti internazionali o nazionali, governativi o non governativi, con competenza tecnica nella protezione, conservazione e amministrazione della fauna e della flora selvatiche.

2. Le funzioni della segreteria comprenderanno le seguenti :

a) organizzare le conferenze delle parti e prestar loro i necessari servizi;

b) disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità con gli articoli XV e XVI della presente convenzione;

c) realizzare studi scientifici e tecnici, in conformità con programmi autorizzati dalla conferenza delle parti, che contribuiscano alla migliore applicazione della presente convenzione, compresi studi connessi con le norme relative all'adeguata preparazione e imbarco di specimens viventi e ai mezzi per la loro identificazione;

d) studiare le informazioni delle parti nonché i rapporti delle medesime e richiedere ad esse qualunque informazione addizionale che da questo punto di vista fosse necessaria per assicurare la migliore applicazione della presente convenzione;

e) segnalare all'attenzione delle parti qualunque questione connessa con gli scopi della presente convenzione;

f) pubblicare periodicamente, e distribuire alle parti, endizioni revisionate delle appendici I, II e III, oltre a qualunque altra informazione che potesse facilitare l'identificazione di specimens delle specie comprese nelle dette appendici;

g) preparare rapporti annuali per le parti in merito alle attività della segreteria e sull'applicazione della presente convenzione, oltre a tutti gli altri rapporti e informazioni che venissero richiesti dalle parti;

h) formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della presente convenzione, compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica;

i) disimpegnare qualunque altra funzione che le fosse affidata dalle parti.

Articolo XIII

Misure internazionali

1. **Quando la segreteria, in base ad informazione ricevuta, si troverà a considerare che una qualunque specie iscritta nelle appendici I e II è minacciata dal commercio di specimens di detta specie, oppure che le disposizioni della presente**

convenzione non vengono applicate in maniera efficace, la segreteria comunicherà questa informazione all'autorità amministrativa autorizzata dalla parte o dalle parti interessate.

2. Quando una parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente articolo, essa informerà, il più rapidamente possibile e nella misura in cui la sua legislazione lo permette, la segreteria di tutti i fatti a ciò connessi, e se del caso proporrà misure correttive. Quando la parte stimerà che occorre procedere ad un'inchiesta, la stessa potrà essere eseguita da una o più persone espressamente autorizzate dalla rispettiva parte.

3. Le informazioni fornite dalla parte o procedenti da un'inchiesta fatta in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 del presente articolo, sarà esaminata dalla seguente conferenza delle parti, la quale potrà formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna.

Articolo XIV

Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle parti di adottare

a) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens di specie incluse nelle appendici I, II e III, misure che possono arrivare fino all'interdizione completa; oppure

b) misure interne che limitino o proibiscano il commercio, la cattura, il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle appendici I, II o III.

2. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in modo alcuno le disposizioni di qualunque misura interna o le obbligazioni delle parti derivanti da un trattato, convenzione o accordo internazionale relativi ad altri aspetti del commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens, già in vigore o con entrata in vigore posteriore per qualunque delle parti, ivi comprese le misure relative alle dogane, la salute pubblica o le quarantene di vegetali o animali.

3. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo le disposizioni o obbligazioni derivanti dai trattati, convenzioni o accordi internazionali conclusi fra Stati e che creano un'unione o accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune rispetto all'esterno che sopprime le barriere doganali interne fra le parti rispettive in quanto si riferiscono al commercio fra gli Stati membri di quest'unione o accordo.

4. Uno Stato parte della presente convenzione, che è anche parte di un altro trattato, di un'altra convenzione o di un altro accordo internazionale, in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, e le cui disposizioni accordano una protezione alle specie marine iscritte nell'appendice II, sarà liberato dagli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della presente convenzione per ciò che concerne il commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice II catturati da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni del detto trattato, della detta convenzione o del detto accordo internazionale.

5. Nonostante le disposizioni degli articoli III, IV e V della presente convenzione, per l'esportazione d'uno specimen catturato in conformità col paragrafo 4 del presente articolo si richiederà soltanto un certificato di un'autorità amministrativa dello Stato dove avveniene l'introduzione, che attesti che lo specimen è stato catturato in conformità alle disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi internazionali relativi.

6. Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare da parte della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata in conformità alla risoluzione 2750 C (XXV) dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e tesi giuridiche presenti o future di qualunque Stato relativamente al diritto del mare e alla natura ed alla estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esso esercita sulle navi che battono la sua bandiera.

Articolo XV

Emendamenti alle appendici I e II

1 Nelle riunioni della conferenza delle parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione all'adozione di emendamenti alle appendici I e II

a) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II per la discussione alla seguente riunione. Il testo dell'emendamento proposto dovrà essere comunicato alla segreteria con un anticipo non minore di 150 giorni rispetto alla data della riunione. La segreteria si consulterà con le rimanenti parti o enti interessati in conformità con quanto disposto nei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente

articolo e comunicherà le risposte a tutte le parti al più tardi 30 giorni prima della riunione;

b) gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti. A questo fine, « parti presenti e votanti » significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento;

c) gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione, con l'eccezione della parti che formuleranno riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

2. In relazione agli emendamenti alle appendici I e II presentati nell'intervallo fra due riunioni della conferenza delle parti, si applicheranno le seguenti disposizioni :

a) qualunque parte potra proporre emendamenti delle appendici I e II affinché siano esaminati nell'intervallo fra due riunioni della conferenza mediante il procedimento per corrispondenza enunciato nel presente paragrafo;

b) per ciò che si riferisce alle specie marine, la segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le parti. Inoltre si consulterà con gli enti intergovernativi che ebbero una qualche funzione in relazione alle dette specie, particolarmente allo scopo di ottenere qualunque informazione scientifica che si possa avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte dei detti enti. La segreteria trasmetterà a tutte le parti, nel più breve tempo possibile, le opinioni espresse e i dati forniti dai suddetti enti, aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni;

c) per ciò che si riferisce alle specie non marine, la segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le parti, e successivamente, nel più breve tempo possibile, comunicherà a tutte le parti le proprie raccomandazioni al riguardo.

d) qualunque parte, entro 60 giorni dopo la data nella quale la segreteria avrà comunicato le sue raccomandazioni alle parti in conformità coi capoversi b) e c) del presente paragrafo, potrà trasmettere alla segreteria i suoi propri commenti sull'emendamento proposto, assieme a tutti i dati scientifici relativi e ad ogni altra informazione;

e) la segreteria trasmetterà a tutte le parti, nel più breve tempo possibile, tutte le risposte ricevute, insieme con le proprie raccomandazioni;

f) se la segreteria non riceverà nessuna obiezione all'emendamento proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data in cui essa comunicò le risposte ricevute conformemente alle disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emendamento entrerà in vigore 90 giorni dopo per tutte le parti, con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo;

g) se la segreteria riceverà un'obiezione da qualunque parte, l'emendamento proposto sarà messo in votazione per corrispondenza in conformità alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo;

h) la segreteria notificherà a tutte le parti che è stata ricevuta un'obiezione;

i) salvo che la segreteria riceverà voti favorevoli, contrari o astenuti di almeno la metà delle parti entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformità del capoverso h) del presente paragrafo, l'emendamento proposto sarà trasmesso alla seguente riunione della conferenza delle parti;

j) nel caso in cui i voti ricevuti rappresentano almeno la metà delle parti, l'emendamento proposto sarà adottato con una maggioranza di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o contro;

k) la segreteria notificherà a tutte le parti il risultato della votazione;

l) se si adotterà l'emendamento proposto esso entrerà in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la data in cui la segreteria notifica la sua adozione, salvo per le parti che formuleranno riserve in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

3. Nel periodo di tempo di 90 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o nel capoverso l) del paragrafo 2 del presente articolo, qualunque parte potrà formulare una riserva a detto emendamento mediante notifica scritta al governo depositario. Finché non ritirerà la sua riserva, la parte sarà considerata come uno Stato non facente parte della presente convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie relativa.

Articolo XVI

Appendice III e suoi emendamenti

1. Qualunque parte potrà, in qualunque momento, inviare alla segreteria una lista di specie che essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel paragrafo 3 dell'articolo II. Nell'appendice III si inclu-

deranno il nome della parte che ha fatto includere la specie, il nome scientifico della specie presentata e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali, specificato rispetto alla detta specie ai fini del capoverso b) dell'articolo I.

2. La segreteria comunicherà alle parti, il più rapidamente possibile dopo averle ricevute, le liste presentate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. La lista entrerà in vigore come parte dell'appendice III 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione della detta lista, qualunque parte può, a mezzo notifica per iscritto al governo depositario, formulare una riserva in merito a qualunque specie, a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto a partire dagli animali o vegetali appartenenti a detta specie. Finché tale riserva non è ritirata, lo Stato rispettivo sarà considerato come non facente parte della presente convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato di cui si tratta.

3. Qualunque parte che invia una lista di specie, da iscrivere nell'appendice III, potrà ritirare qualunque specie dalla data lista in qualunque momento, mediante notifica alla segreteria la quale comunicherà detto ritiro a tutte le parti. Il ritiro entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detta notifica.

4. Qualunque parte che presenti una lista conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, consegnerà alla segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla protezione di detta specie insieme con le interpretazioni che la parte considera appropriate o che possono essere richieste dalla segreteria. La parte, durante il periodo nel quale la specie in questione si trova inclusa nell'appendice III, comunicherà qualunque emendamento o variazione alle suddette leggi e ai suddetti regolamenti, come pure qualunque nuova interpretazione, mano a mano che vengono adottate.

Articolo XVII

Emendamenti alla convenzione

1 La segreteria, dietro petizione per iscritto di almeno un terzo delle parti, convocherà una riunione straordinaria della conferenza delle parti, per discutere e adottare emendamenti alla presente convenzione. Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti. A tale scopo, « parti presenti e votanti » significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.

2. La segreteria trasmetterà a tutte le parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni prima della relativa discussione da parte della conferenza.

3. Qualunque emendamento entrerà in vigore per le parti che l'accettano 60 giorni dopo che due terzi delle parti avranno depositato presso il governo depositario i loro rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento. A partire da questa data, l'emendamento entrerà in vigore per qualunque altra parte 60 giorni dopo che detta parte avrà depositato il suo proprio strumento di accettazione del medesimo.

Articolo XVIII

Risoluzione di controversie

1. Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o più parti, in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, sarà sottoposa a negoziato fra le parti in controversia.

2. Se la controversia non potesse essere risolta in conformità col paragrafo 1 del presente articolo, le parti potranno, per mutuo consenso, sottoporre la controversia ad arbitrato in particolare alla Corte permanente di arbitrato dell'Aia e le parti che avranno così sottoposto la controversia saranno obbligate a seguire la decisione arbitrale.

Articolo XIX

Firme

La presente convenzione sarà aperta alla firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e, a partire da questa data, a Berna fino al 31 dicembre 1974.

Articolo XX

Ratifica, accettazione e approvazione

La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il governo della confederazione svizzera, che sarà il governo depositario.

Articolo XXI

Adesione

La presente convenzione resterà indefinitamente aperta all'adesione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo depositario.

Articolo XXII

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui sarà stato depositato presso il governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione, oppure che aderisca alla medesima, posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entrera in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo XXIII

Riserve

1. La presente convenzione non è soggetta a riserve generali. Si potranno unicamente formulare riserve specifiche in conformità alle disposizioni del presente articolo nonché degli articoli XV e XVI.

2. Qualunque Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà formulare una riserva specifica relativamente a ·

a) qualunque specie compresa nelle appendici I, II e III;

b) qualunque parte o derivato specificato relativamente ad una specie inclusa nell'appendice III.

3. Finché una delle parti della presente convenzione non ritirerà la riserva dalla stessa formulata in conformità con le disposizioni del presente articolo, tale Stato sarà considerato come uno Stato non parte della presente convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato specificato nella detta riserva.

Articolo XXIV

Denuncia

Qualunque parte potrà denunciare in qualunque momento la presente convenzione mediante notifica scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo che il governo depositario avra ricevuto la notificazione.

Articolo XXV

Depositario

1. L'originale della presente convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il governo depositario, il quale invierà copie certificate a tutti gli Stati che lo hanno firmato o che hanno depositato strumenti di adesione alla detta convenzione.

2. Il governo depositario informerà tutti gli Stati firmatari e aderenti, e del pari la segreteria, in merito alle firme, ai depositi degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, all'entrata in vigore della presente convenzione, agli emendamenti, alla formulazione e ritiro di riserve e alle notifiche di denuncia.

3. Quando la presente convenzione entrerà in vigore, il governo depositario trasmetterà una copia certificata alla segreteria delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che, i plenipotenziari infrascritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Washington, il giorno tre marzo del millenovecentosettantatré.

Appendici I e II [1] [2]

Interpretazione

1. Le specie, che figurano nelle presenti appendici, sono indicate :

   a) secondo il nome delle specie, oppure,

   b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.

2. L'abbreviazione « spp. » serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.

3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.

4. L'abbreviazione « p.e. » serve a designare specie probabilmente estinte.

5. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o piu popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon si trovano incluse nell'appendice I e che le suddette popolazioni, sottospecie o specie si trovano escluse dall'appendice II.

6. Due asterischi (**) posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o piu popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon figurano nell'appendice II e che tali popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'appendice I.

7. Il simbolo « – » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che popolazioni geograficamente isolate, sottospecie, specie, gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon, sono escluse dall'appendice in questione, come segue :

   – 101 Popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan.
   – 102 *Panthera tigris altaica (= amurensis).*
   – 103 Popolazione della Groenlandia occidentale.
   – 104 Popolazione australiana.
   – 105 Popolazioni dell'Afganistan, del Bhutan, della Birmania, dell'India, del Nepal e del Pakistan.
   – 106 *Cathartidae.*
   – 107 Popolazione dell'America del Nord, Groenlandia esclusa.
   – 108 Popolazione degli Stati Uniti d'America.
   – 109 *Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus,* e *Psittacula krameri.*
   – 110 Popolazione dello Zimbabwe (allevamento in « ranch »).
   – 111 Popolazione di Papuasia-Nuova Guinea.
   – 112 Popolazione del Cile.
   – 113 Popolazione costiera del Cile.
   – 114 Tutte le specie non succulente.

8. Il segno « + » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon, sono incluse nell'appendice in questione, come segue :

   +201 Popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan.
   +202 Tutte le sottospecie dell'America del Nord e popolazione europea, URSS esclusa.
   +203 Popolazione asiatica.

---

[1] Le menzioni « (C 1) » o « (C 2) » poste dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon figurano nell'allegato C, parte 1 o parte 2, del regolamento.

[2] Le traduzioni dei nomi latini hanno un valore indicativo.

+204 Popolazione dell'India.
+205 Popolazione australiana.
+206 Popolazioni dell'Afganistan, del Bhutan, della Birmania, dell'India, del Nepal e del Pakistan.
+207 Popolazione del Messico.
+208 Popolazione dell'America del Sud.
+209 Popolazioni dell'Algeria, dell'Alto Volta, del Mali, del Marocco, della Nigeria, della Repubblica Centrafricana, della Repubblica unita del Camerun, del Senegal, del Sudan e del Ciad.
+210 Tutte le specie della Nuova Zelanda.
+211 Popolazione del Cile.
+212 Tutte le specie della famiglia nelle Americhe.
+213 Popolazione costiera del Cile.

9. Il segno « = » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che la denominazione di detta specie o di detto taxon va interpretata come segue:

=301 comprende i sinonimi *Bradypus boliviensis* e *Bradypus griseus*.
=302 comprende il sinonimo *Priodontes giganteus*.
=303 comprende il genere *Varecia*.
=304 comprende il sinonimo generico *Avahi*.
=305 comprende il sinonimo *Colobus badius kirki*.
=306 comprende il sinonimo *Colobus badius rufomitratus*.
=307 comprende il sinonimo generico *Simias*.
=308 comprende il genere *Hylobates* e il suo sinonimo *Symphalangus*.
=309 comprende i sinonimi *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* e *Lutra platensis*.
=310 comprende il sinonimo *Eupleres major*.
=311 denominato altresì *Lynx caracal*; comprende il sinonimo generico *Caracal*.
=312 denominato altresì *Lynx rufus escuinapae*.
=313 comprende il sinonimo *Physeter catodon*.
=314 comprende il sinonimo generico *Eubalaena*.
=315 denominato altresì *Equus onager khur*.
=316 comprende il sinonimo generico *Dama*; comprende il sinonimo *Dama*.
=317 comprende i sinonimi generici *Axis* e *Hyelaphus*.
=318 comprende il sinonimo *Bos frontalis*.
=319 comprende il sinonimo *Bos grunniens*.
=320 comprende il sinonimo generico *Novibos*.
=321 comprende il sinonimo *Oryx tao*.
=322 comprende il sinonimo *Ovis aries ophion*.
=323 sovente commercializzato sotto il nome *Ara caninde* sinomino di *Ara ararauna*.
=324 comprende i sinonimi generici *Nicoria* e *Geoemyda* (in parte).
=325 comprende *Alligatoridae*, *Crocodylidae* e *Gavialidae*.
=326 comprende le sottofamiglie *Boinae*, *Erycinae* e *Pythoninae*.

10. Agli effetti della convenzione il simbolo « > » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue:

>1 serve ad indicare le radici.

>2 serve ad indicare il legname.

>3 serve ad indicare i tronchi.

Le sementi, le spore, le colture di tessuti ed i fiori recisi d'orchidee riprodotte artificialmente sono esclusi dalle disposizioni della convenzione.

	Appendice I	Appendice II
	FAUNA	
	MAMMALIA *MAMMIFERI*	
MONOTREMATA Monotremi		
Tachyglossidae Echidne		*Zaglossus spp.* Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea (C 2)
MARSUPIALIA Marsupiali		
Dasyuridae Dasiuridi	*Sminthopsis longicaudata* Topo marsupiale dalla coda lunga	
	Sminthopsis psammophila Topo marsupiale delle sabbie	
Thylacinidae Tilacinidi	*Thylacinus cynocephalus* p.e. Tilacino o Lupo marsupiale	
Peramelidae Peramelidi	*Chaeropus ecaudatus* p.e. Peramele o Bandicoot a piedi di porco	
	Macrotis lagotis Bandicoot-coniglio	
	Macrotis leucura Bandicoot-coniglio dalla coda bianca	
	Perameles bougainville Peramele nasuto di Bougainville o P. striato	
Phalangeridae Falangeridi		*Phalanger maculatus* Falangere o Cusco macchiato
		Phalanger orientalis Falangere lanoso
Burramyidae Burramidi		*Burramys parvus* Opossum pigmeo di montagna
Macropodidae Canguri	*Bettongia spp.* Bettongie	
	Caloprymnus campestris p.e. Ratto canguro campestre	
		Dendrolagus bennettianus Canguro arboricolo di Bennet (C 2)
		Dendrolagus inustus Canguro arboricolo grigio (C 2)
		Dendrolagus lumholtzi Canguro arboricolo di Lumholtz (C 2)
		Dendrolagus ursinus Canguro arboricolo orsino o nero (C 2)

	Appendice I	Appendice II
	Lagorchestes hirsutus Canguro lepre occidentale o Warrup	
	Lagostrophus fasciatus Canguro striato	
	Onychogalea fraenata Uallabia dalle briglie	
	Onychogalea lunata Uallabia dall'unghia lunata	
Vombatidae Vombatidi	*Lasiorhinus krefftii* Vombato dal naso peloso del Queensland	
EDENTATA Sdentati		
Myrmecophagidae Formichieri		*Myrmecophaga tridactyla* (C 1) Formichiere gigante
		Tamandua tetradactyla chapadensis (C 1) Tamandua tetradattilo del Mato grosso
Bradypodidae Bradipi		*Bradypus variegatus = 301* *Bradipo boliviano*
Dasypodidae Armadilli	*Priodontes maximus = 302* Armadillo o Tatù gigante	
INSECTIVORA Insettivori		
Erinaceidae Ricci		*Erinaceus frontalis* Riccio del Capo
PRIMATES Primati		*PRIMATES spp.* (*) (C 2) Scimmie e Proscimmie (tutte le specie)
Cheirogaleidae Chirogaleidi	*Allocebus spp.* Chirogalei con le orecchie pelose	
	Cheirogaleus spp. Chirogalei	
	Microcebus spp. Microcebi o Lemuri nani	
	Phaner spp. Valuvi	
Lemuridae Lemuri	*Hapalemur spp.* Apalemuri	
	Lemur spp. = 303 Lemuri	
	Lepilemur spp. Lepilemuri	
Indriidae Indridi	*Indri spp.* Indri	
	Lichanotus spp. = 304 Avahi	
	Propithecus spp. Sifaka	
Daubentoniidae Daubentonidi	*Daubentonia madagascariensis* Ayè-Ayè	
Callithricidae Uistiti	*Callithrix aurita* Uistiti dalle orecchie bianche	
	Callithrix flaviceps Uistiti dalla testa gialla	
	Leontopithecus (= Leontideus) spp. Scimmie leonine	

	Appendice I	Appendice II
	Saguinus bicolor Uistiti calvo bicolore	
	Saguinus leucopus Tamarino a piedi bianchi	
	Saguinus oedipus (geoffroyi) Tamarino Edipo	
Callimiconidae Callimiconidi	*Callimico goeldii* Tamarino di Goeldi	
Cebidae Cebidi	*Alouatta palliata* Aluatta del Guatemala o A. col mantello	
	Ateles geoffroyi frontatus Atele di Geoffroy	
	Ateles geoffroyi panamensis Atele di Panama	
	Brachyteles arachnoides Murichi	
	Cacajao spp. Uakari	
	Chiropotes albinasus Saki dal naso bianco	
	Lagothrix flavicauda Lagotrice a coda gialla	
	Saimiri oerstedii Testina di morto o Scimmia scoiattolo dal dorso rosso	
Cercopithecidae Cercopiteci	*Cercocebus galeritus galeritus* Cercocebo dal berretto	
	Cercopithecus diana (roloway) Cercopiteco Diana	
	Colobus pennanti kirki = 305 Colobo di Zanzibar	
	Colobus rufomitratus = 306 Colobo ferruginoso del fiume Tana	
	Macaca silenus Uanderù o Scimmia dalla barba bianca	
	Nasalis spp. = 307 Nasica	
	Papio (= Mandrillus) leucophaeus Drillo	
	Papio (= Mandrillus) sphinx Mandrillo	
	Presbytis entellus Entello	
	Presbytis geei Presbite d'oro	
	Presbytis pileatus Presbite dal ciuffo	
	Presbytis potenziani Presbite di Mentawai	
	Pygathrix nemaeus Langur duca	
Hylobatidae Gibboni	*Hylobatidae spp.* = 308 Gibboni (tutte le specie)	
Pongidae Scimmie antropomorfe	*Pongidae spp.* Pongidi (Scimpanzè, Gorilla e Orango) (tutte le specie)	

	Appendice I	Appendice II	
CARNIVORA Carnivori			
Canidae Canidi	*Canis lupus* (**) +201 Lupo comune	*Canis lupus* (*) −101 Lupo comune	(C 2)
		Chrysocyon brachyurus Crisocione o Lupo dalla criniera	(C 2)
		Cyon alpinus Cuon alpino	
		Dusicyon culpaeus Volpe delle Ande	
		Dusicyon fulvipes Volpe del Cile	
		Dusicyon griseus Volpe grigia dell'Argentina	
	Speothos venaticus Speoto o Itticione	*Vulpes cana* Volpe di Blanford	
Ursidae Orsi	*Ailuropoda melanoleuca* Panda gigante		
	Helarctos malayanus Orso malese o Biruang		
	Selenarctos thibetanus Orso tibetano o O. dal collare		
	Tremarctos ornatus Orso dagli occhiali		
		Ursus arctos (*) +202 Orso bruno	
	Ursus arctos isabellinus Orso bruno dell'Himalaia		
	Ursus arctos nelsoni Orso bruno del Messico		
	Ursus arctos pruinosus Orso bruno del Tibet		
		Ursus (= Thalarctos) maritimus Orso bianco o O. polare	(C 2)
Procyonidae Procionidi		*Ailurus fulgens* Panda minore o P. rosso o P. dorato	(C 2)
Mustelidae Mustelidi	*Aonyx microdon* Lontra dalle guance bianche del Camerun		
		Conepatus humboldtii Skunk della Patagonia	
	Enhydra lutris nereis Lontra di mare meridionale		
	Lutra felina Lontra marina		
	Lutra longicaudis = 309 Lontra a coda lunga del centro e sud America		
	Lutra lutra Lontra comune		
	Lutra provocax Lontra di fiume meridionale o L. del Cile		
		Lutrinae spp. (*) Lontre (tutte le specie)	
	Mustela nigripes Puzzola dai piedi neri		

	Appendice I	Appendice II
	Pteronura brasiliensis Lontra gigante del Brasile o Arirai	
Viverridae Viverridi		*Cryptoprocta ferox* Fossa
		Cynogale bennetti (C 1) Civetta lontra o Mampalon
		Eupleres goudotii = 310 Eupleride di Goudot (C 1)
		Fossa fossa (C 1) Civetta del Madagascar o Fanaloka
		Hemigalus derbyanus Civetta delle palme fasciata
		Prionodon linsang (C 1) Linsango fasciato
	Prionodon pardicolor Linsango macchiato	
Hyaenidae Iene	*Hyaena brunnea* Iena bruna	
Felidae Felidi		*Felidae spp.* (*) [C 2 : *Felis bengalensis* (*) Gatto leopardo Felidi (tutte le specie) *Felis concolor* Puma *Felis geoffroi* Gatto di monte *Felis pajeros* Gatto delle Pampas *Felis pardalis* (*) Ocelot o Gattopardo americano *Felis serval* Serval o Gattopardo africano *Felis tigrina* (*) Gatto tigre *Felis wiedii* (*) Margay *Felis yagouaroundi* (*) Jaguarondi o Gatto moro *Felis lynx* (*) Lince comune o europea *Felis sylvestris* Gatto selvatico]
	Acinonyx jubatus Ghepardo	
	Felis bengalensis bengalensis Gatto leopardo del Bengala	
	Felis caracal (**) +203 = 311 Caracal o Lince africana o L. del deserto	
	Felis concolor coryi Puma della Florida	
	Felis concolor costaricensis Puma dell'America centrale	
	Felis concolor cougar Puma orientale	
	Felis jacobita Gatto delle Ande	
	Felis marmorata Gatto marmorato	

	Appendice I	Appendice II
	Felis nigripes Gatto dai piedi neri	
	Felis pardalis mearnsi Ocelot di Costa Rica	
	Felis pardalis mitis Ocelot del Brasile	
	Felis planiceps Gatto a testa piatta	
	Felis rubiginosa (**) + 204 Gatto rugginoso	
	Felis rufa escuinapae = 312 Lince rossa del Messico	
	Felis temmincki Gatto dorato asiatico	
	Felis tigrina oncilla Gatto tigre del Costa Rica	
	Felis wiedii nicaraguae Margay del Nicaragua	
	Felis wiedii salvinia Margay del Guatemala	
	Felis yagouaroundi cacomitli Jaguarondi del Messico orientale	
	Felis yagouaroundi fossata Jaguarondi del Messico meridionale	
	Felis yagouaroundi panamensis Jaguarondi di Panama	
	Felis yagouaroundi tolteca Jaguarondi del Messico occidentale	
	Neofelis nebulosa Leopardo nebuloso o Pantera nebulosa	
	Panthera leo persica Leone asiatico	
	Panthera onca Giaguaro	
	Panthera pardus Leopardo o Pantera	
	Panthera tigris (**) – 102 Tigre	
	Panthera uncia Leopardo delle nevi o Irbis	
PINNIPEDIA Pinnipedi		
Otariidae Otarie		*Arctocephalus spp.* (*) Arctocefali
	Arctocephalus townsendi Arctocefalo della Guadalupa	
Phocidae Foche		*Mirounga angustirostris* Elefante marino del Nord (C I)
		Mirounga leonina (C I) Elefante marino del Sud
	Monachus spp. Foche monache	

	Appendice I	Appendice II
CETACEA Cetacei		*CETACEA spp.* (*) (C 1) Cetacei (tutte le specie)
Platanistidae Platanistidi	*Lipotes vexillifer* Lipote vessillifero o Delfino lacustre cinese	
	Platanista spp. Platanista	
Delphinidae Delfini	*Sotalia spp.* Sotalie	
	Sousa spp. Sousa	
Phocoenidae Focene	*Neophocaena phocaenoides* Neomeride focenoide o Marsuino senza pinna	
	Phocoena sinus Focena del Pacifico	
Physeteridae Capodogli	*Physeter macrocephalus* = 313 Capodoglio	
Ziphiidae Zifidi	*Berardius spp.* Berardi	
	Hyperoodon spp. Iperodonti	
Eschrichtidae Escrictidi	*Eschrichtius robustus (= glaucus)* Balena grigia	
Balaenopteridae Balenottere	*Balaenoptera acutorostrata* (1) (**) – 103 Balenottera rostrata	
	Balaenoptera borealis Balenottera boreale	
	Balaenoptera edeni Balenottera di Brayde	
	Balaenoptera musculus Balenottera azzurra	
	Balaenoptera physalus Balenottera comune	
	Megaptera novaeangliae Megattera	
Balaenidae Balene	*Balaena spp.* = 314 Balene franche	
	Caperea marginata (1) Balena marginata	
SIRENIA Sirenidi		
Dugongidae Dugonghi	*Dugong dugon* (**) – 104 Dugongo	*Dugong dugon* (*) + 205 Dugongo (C 1)
Trichechidae Manati o Lamantini	*Trichechus inunguis* Manato senza unghie	
	Trichechus manatus Manato comune o Vacca marina	
		Trichechus senegalensis Manato africano (C 1)

(1) Entrerà in vigore il 1° gennaio 1986.

	Appendice I	Appendice II
PROBOSCIDEA Proboscidati		
Elephantidae Elefanti	*Elephas maximus* Elefante indiano o asiatico	
		Loxodonta africana (C 2) Elefante africano
PERISSODACTYLA Perissodattili		
Equidae Equidi	*Equus africanus* Asino selvatico africano	
	Equus grevyi Zebra reale o Z. di Grevy	
		Equus hemionus (*) (C 1) Asino selvatico asiatico
	Equus hemionus hemionus Asino selvatico o Emione della Mongolia	
	Equus hemionus khur = 315 Khur	
	Equus przewalskii Cavallo di Przewalski	
		Equus zebra hartmannae Zebra di Hartmann (C 1)
	Equus zebra zebra Zebra di montagna del Capo	
Tapiridae Tapiridi	*Tapirus bairdii* Tapiro di Baird o Tapirella	
	Tapirus indicus Tapiro della gualdrappa o T. indiano	
	Tapirus pinchaque Tapiro dei monti o T. delle Ande	
		Tapirus terrestris (C 1) Tapiro sudamericano
Rhinocerotidae Rinoceronti	*Rhinocerotidae spp.* Rinoceronti (tutte le specie)	
TUBULIDENTATA Tubulidentati		
Orycteropodidae Oritteropodidi		*Orycteropus afer* Oritteropo
ARTIODACTYLA Artiodattili		
Suidae Suidi	*Babyrousa babyrussa* Babirussa o Porco cervo	
	Sus salvanius Cinghiale nano	
Hippopotamidae Ippopotami		*Choeropsis liberiensis* Ippopotamo pigmeo o I. nano (C 2)
Camelidae Camelidi		*Lama guanicoe* Guanaco
	Vicugna vicugna Vigogna	
Cervidae Cervi	*Blastocerus dichotomus* Cervo delle paludi	
	Cervus dama mesopotamicus = 316 Daino della Mesopotamia	

	Appendice I	Appendice II
	Cervus duvauceli Barasinga o Cervo di Duvaucel	
		Cervus elaphus bactrianus Cervo di Bukara o del Turkestan
	Cervus elaphus hanglu Hanglu o Cervo del Kashmir	
	Cervus eldi Tameng o Cervo di Eld	
	Cervus porcinus annamiticus = 317 Cervo porcino dell'Indocina	
	Cervus porcinus calamianensis = 317 Cervo porcino di Calamian	
	Cervus porcinus kuhli = 317 Cervo porcino di Bawean o di Kuhl	
	Hippocamelus antisensis Huemul del Nord o H. peruviano	
	Hippocamelus bisulcus Huemul del Sud	
	Moschus spp. (**) +206 Cervi muschiati	*Moschus spp.* (*) – 105 Cervi muschiati
	Ozotoceros bezoarticus Cervo delle Pampas	
		Pudu mephistophiles (C 2) Pudu mefistofele o P. del Nord
	Pudu pudu Pudu comune o P. del Sud	
Bovidae Bovidi	*Addax nasomaculatus* Antilope addax	
		Ammotragus lervia Pecora crinita o Ammotrago
	Antilocapra americana peninsularis Antilocapra della Bassa California	*Antilocapra americana mexicana* (C 1) Antilocapra del Messico
	Antilocapra americana sonoriensis Antilocapra di Sonora	
	Bison bison athabascae Bisonte dei boschi	
	Bos gaurus = 318 Gaur	
	Bos mutus = 319 Yack selvatico	
	Bos sauveli = 320 Couprey	
	Bubalus (= Anoa) depressicornis Anoa o Bufalo pigmeo di pianura	
	Bubalus (= Anoa) mindorensis Bufalo di Mindoro o Tamarù	
	Bubalus (= Anoa) quarlesi Anoa di montagna	
		Capra falconeri (*) (C 1) Markor o C. di Falconer
	Capra falconeri chiltanensis Markor di Chiltan	
	Capra falconeri jerdoni Markor del Punjab	

	Appendice I	Appendice II	
	Capra falconeri megaceros Markor di Kabul		
	Capricornis sumatraensis Capricorno di Sumatra o Seran		
		Cephalophus dorsalis Cefalofo della schiena nera	
		Cephalophus jentinki Cefalofo di Jentink	
		Cephalophus monticola Cefalofo azzurro	
		Cephalophus ogilbyi Cefalofo di Fernando Poo	
		Cephalophus sylvicultor Cefalofo dei boschi o della schiena gialla	
		Cephalophus zebra Cefalofo zebra	
		Damaliscus dorcas dorcas Bontebock o Antilope pigarga	
	Gazella dama Gazzella Dama		
		Hippotragus equinus Antilope equina o roana	
	Hippotragus niger variani Antilope nera gigante		
		Kobus leche Cobo lichi	
	Nemorhaedus goral Goral		
	Oryx dammah = 321 Orice dalle corna a sciabola		
	Oryx leucoryx Orice bianco o d'Arabia		
		Ovis ammon (*) Argali o Muflone asiatico	(C 2)
	Ovis ammon hodgsoni Muflone dell'Himalaya		
		Ovis canadensis +207 Bighorn o pecora delle Montagne Rocciose	
	Ovis orientalis ophion =322 Muflone di Cipro		
	Ovis vignei Muflone del Kashmir o Urial		
	Pantholops hodgsoni Pantalopo di Hodgson o Chiru		
	Rupicapra rupicapra ornata Camoscio d'Abruzzo		
PHOLIDOTA Folidoti			
Manidae Pangolini		*Manis crassicaudata* Pangolino indiano	(C 1)
		Manis javanica Pangolino di Giava	(C 1)
		Manis pentadactyla Pangolino cinese	(C 1)
	Manis temmincki Pangolino di Temminck		
RODENTIA Roditori			
Sciuridae Sciuridi	*Cynomys mexicanus* Cane di prateria o C. del Messico		

	Appendice I	Appendice II
		Lariscus hosei Spermofilo a quattro bande
		Ratufa spp. (C I) Scoiattoli giganti
Heteromyidae Eteromidi		*Dipodomys phillipsii phillipsii* Ratto canguro di Phillips
Muridae Muridi	*Leporillus conditor* Leporillo costruttore	
		Notomys spp. Topi saltatori d'Australia
	Pseudomys fumeus Falso topo fuligginoso	
	Pseudomys praeconis Falso topo della Baia di Shark	
		Pseudomys shortridgei Falso topo di Shortridge
	Xeromys myoides Falso ratto d'acqua	
	Zyzomys pedunculatus Ratto di roccia dalla grossa coda o di Macdonnell	
Chinchillidae Chincilla	*Chinchilla spp.* + 208 Chinchilla	
LAGOMORPHA Lagomorfi		
Leporidae Leporidi	*Caprolagus hispidus* Coniglio dell'Assam	
		Nesolagus netscheri Coniglio di Sumatra
	Romerolagus diazi Coniglio dei vulcani	

AVES

UCCELLI

STRUTHIONIFORMES Struzioniformi		
Struthionidae Struzzi	*Struthio camelus* + 209 Struzzo del Nord Africa e area Sud sahariana	
RHEIFORMES Reiformi		
Rheidae Nandù	*Pterocnemia pennata* Nandù o Rea di Darwin	
		Rhea americana albescens Nandù d'Argentina
TINAMIFORMES Tinamiformi		
Tinamidae Tinamidi		*Rhynchotus rufescens maculicollis* Tinamo rosso (Pollo delle pampas) della Bolivia
		Rhynchotus rufescens pallescens Tinamo rosso (Pollo delle pampas) dell'Argentina

	Appendice I	Appendice II
		Rhynchotus rufescens rufescens Tinamo rosso (Pollo delle pampas) del Brasile
	Tinamus solitarius Tinamo solitario	
SPHENISCIFORMES Sfenisciformi		
Spheniscidae Pinguini		*Spheniscus demersus* Sfenisco del Capo (C I)
	Spheniscus humboldti Sfenisco di Humboldti	
PODICIPEDIFORMES Podicipediformi		
Podicipedidae Svassi	*Podilymbus gigas* Podilimbo gigante	
PROCELLARIIFORMES Procellariformi		
Diomedeidae Albatri	*Diomedea albatrus* Albatro comune o A. di Steller	
PELECANIFORMES Pelecaniformi		
Pelecanidae Pellicani	*Pelecanus crispus* Pellicano crespo o P. riccio	
Sulidae Sule	*Sula abbotti* Sula dai piedi grigi o di Abbott	
Fregatidae Fregate	*Fregata andrewsi* Fregata di Andrews	
CICONIIFORMES Ciconiformi		
Ciconiidae Cicogne	*Ciconia ciconia boyciana* Cicogna dal becco nero	
		Ciconia nigra (C I) Cicogna nera
Threskiornithidae Ibis e Spatole		*Geronticus calvus* Ibis calvo
	Geronticus eremita Ibis eremita o dal ciuffo	
	Nipponia nippon Ibis del Giappone	
		Platalea leucorodia Spatola (C I)
Phoenicopteridae Fenicotteri		
		Phoenicopteridae spp. Fenicotteri (tutte le specie) (C I : *Phoenicoparrus andinus* Fenicottero delle Ande *Phoenicoparrus jamesi* Fenicottero di James o dal becco corto *Phoenicopterus ruber chilensis* Fenicottero del Cile *Phoenicopterus ruber ruber* Fenicottero rosso Caraibi)

	Appendice I	Appendice II
ANSERIFORMES Anseriformi		
Anatidae Anatidi		*Anas aucklandica aucklandica* (C 2) Anatra delle Auckland
		Anas aucklandica chlorotis (C 2) Anatra della Nuova Zelanda
	Anas aucklandica nesiotis Anatra di Campbell	
		Anas bernieri (C 2) Anatra di Bernier del Madagascar
	Anas laysanensis Germano di Laysan	
	Anas oustaleti Germano delle Marianne	
	Branta canadensis leucopareia Oca delle Aleutine	
		Branta ruficollis Oca collo rosso (C 1)
	Branta sandvicensis Oca delle Hawaii	
	Cairina scutulata Anatra della Malesia	
		Coscoroba coscoroba Cigno coscoroba (C 1)
		Cygnus bewickii jankowskii (C 1) Cigno di Jankowsky C. di Bewick orientale
		Cygnus melancoryphus Cigno dal collo nero
		Dendrocygna arborea Dendrocigna di Cuba
		Oxyura leucocephala Gobbo rugginoso
	Rhodonessa caryophyllacea p.e. Anatra dalla testa rosa	
		Sarkidiornis melanotos Sarcidiorne dalla cresta
FALCONIFORMES Rapaci diurni		*FALCONIFORMES spp.* (*) – 106 (C 1) Rapaci diurni (tutte le specie)
Cathartidae Avvoltoi americani o Condor	*Gymnogyps californianus* Condor della California	
	Vultur gryphus Condor o avvoltoio delle Ande	
Accipitridae Accipitridi	*Aquila heliaca* Aquila imperiale	
	Chondrohierax wilsonii Nibbio di Wilson o di Cuba	
	Haliaeetus albicilla Aquila di mare	
	Haliaeetus leucocephalus Aquila di mare dalla testa bianca	
	Harpia harpyja Arpia	
	Pithecophaga jefferyi Aquila delle scimmie	

	Appendice I	Appendice II
Falconidae Falchi	*Falco araea* Gheppio delle Seychelles	
	Falco newtoni aldabranus Gheppio dell'Isola Aldabra	
	Falco peregrinus (peligrinoides/babylonicus) Falcone pellegrino	
	Falco punctatus Gheppio delle Mauritius	
	Falco rusticolus (**) — 107 Girfalco	
GALLIFORMES Galliformi		
Megapodiidae Megapodidi	*Macrocephalon maleo* Maleo delle Celebes	
		Megapodius freycinet abbotti Megapodio di Abbott
		Megapodius freycinet nicobariensis Megapodio delle Nicobare
Cracidae Cracidi	*Crax blumenbachii* Hocco a becco rosso	
	Mitu mitu mitu Mitu o Hocco a becco di rasoio	
	Oreophasis derbianus Oreofaside derbiano	
	Penelope albipennis Penelope dalle ali bianche	
	Pipile jacutinga Penelope dalla fronte nera	
	Pipile pipile pipile Penelope di Trinidad	
Tetraonidae Tetraonidi		*Lyrurus mlokosiewiczi* Fagiano di monte del Caucaso
	Tympanuchus cupido attwateri Tetraone di prateria di Attwater	
Phasianidae Fasianidi		*Argusianus argus* Argo (C I)
	Catraeus wallichii Fagiano di Wallich	
	Colinus virginianus ridgwayi Colino dalla Virginia mascherato	
	Crossoptilon crossoptilon Fagiano orecchiuto bianco	
	Crossoptilon manichuricum Fagiano orecchiuto bruno	
		Cyrtonyx montezumae mearnsi — 108 (C I) Quaglia di Montezuma di Mearns
		Cyrtonyx montezumae montezumae Quaglia di Montezuma (C I)
		Francolinus ochropectus (C I) Francolino dal petto ocra o di Todi

	Appendice I	Appendice II	
		Francolinus swierstrai Francolino di Swierstra	
		Gallus sonneratii Gallo di Sonnerat o G. grigio	(C I)
		Ithaginis cruentus Fagiano insanguinato	(C I)
	Lophophorus impejanus Lofoforo splendente		
	Lophophorus lhuysii Lofoforo cinese		
	Lophophorus sclateri Lofoforo di Sclater		
	Lophura edwardsi Fagiano di Edwards		
	Lophura imperialis Fagiano imperiale		
	Lophura swinhoii Fagiano di Swinhoe o di Formosa		
		Pavo muticus Pavone mutico o verde	
		Polyplectron bicalcaratum Speroniere chinqui o grigio	(C I)
	Polyplectron emphanum Speroniere Napoleone o di Palawan		
		Polyplectron germaini Speroniere di Germain	(C I)
		Polyplectron malacense Speroniere o malese di Hardwicke	(C I)
	Syrmaticus ellioti Fagiano di Elliot		
	Syrmaticus humiae Fagiano di Hume		
	Syrmaticus mikado Fagiano Mikado		
	Tetraogallus caspius Tetraogallo del Caspio		
	Tetraogallus tibetanus Tetraogallo del Tibet		
	Tragopan blythii Tragopano di Blyth		
	Tragopan caboti Tragopano di Cabot		
	Tragopan melanocephalus Tragopano di Hasting o T. occidentale		
GRUIFORMES Gruiformi			
Turnicidae Turnicidi		*Turnix melanogaster* Emipode dal ventre nero	
Pedionomidae Pedionomidi		*Pedionomus torquatus* Pedionomo errante o Emipode dal collare	
Gruidae Gru		*Anthoropoides Virgo* Damigella di Numidia	
		Balearica regulorum Gru coronata del Capo	

	Appendice I	Appendice II	
	Grus americana Gru americana o urlatrice		
	Grus canadensis nesiotes Gru canadese di Cuba		
		Grus canadensis pratensis Gru canadese della Florida	(C 1)
	Grus canadensis pulla Gru canadese del Mississippi		
	Grus japonensis Gru della Manciuria o del Giappone		
	Grus leucogeranus Gru bianca asiatica		
	Grus monacha Gru monaca		
	Grus nigricollis Gru dal collo nero		
	Grus vipio Gru dal collo bianco		
Rallidae Rallidi		*Gallirallus australis hectori* Rallo weka orientale	(C 2)
	Tricholimnas sylvestris Rallo di Lord Howe		
Rhynochetidae Rinochetidi	*Rhynochetos jubatus* Kagu		
Otididae Otarde	*Chlamydotis undulata* Ubara africana		
	Choriotis nigriceps Grande otarda dell'India		
	Eupodotis bengalensis Otarda del Bengala		
		Otis tarda Otarda comune	(C 1)
CHARADRIIFORMES Caradriformi			
Scolopacidae Scolopacidi	*Numenius borealis* Chiurlo boreale		
		Numenius minutus Chiurlo nano	
	Numenius tenuirostris *Chiurlottello*		
	Tringa guttifer Piro-Piro macchiato		
Laridae Gabbiani		*Larus brunnicephalus* Gabbiano testabruna	(C 1)
	Larus relictus Gabbiano della Mongolia		
COLUMBIFORMES Columbiformi			
Columbidae Colombi	*Caloenas nicobarica* Colomba delle Nicobare		
	Ducula mindorensis Colomba imperiale di Mindoro		

	Appendice I	Appendice II
		Gallicolumba luzonica (C 2) Colomba pugnalata
		Goura cristata (C 1) Gura coronata
		Goura scheepmakeri (C 1) Gura di Scheepmaker
		Goura victoria (C 1) Gura coronata di Victor o G. Vittoria
PSITTACIFORMES Pappagalli		*PSITTACIFORMES spp.* — 109 Pappagalli (tutte le specie) (C 2: *Psittacidae spp.* — 109) Pappagalli
Psittacidae Pappagalli	*Amazona arausiaca* Amazzonia dal collo rosso	
	Amazona barbadensis Amazzonia a spalle gialle	
	Amazona brasiliensis Amazzonia dalla coda rossa	
	Amazona guildingii Amazzonia di Guilding o di St. Vincent	
	Amazona imperialis Amazzonia imperiale	
	Amazona leucocephala Amazzonia dalla testa bianca	
	Amazona pretrei pretrei Amazzonia dalla faccia rossa	
	Amazona rhodocorytha Amazzonia a corona rossa	
	Amazona versicolor Amazzonia variopinta o di Santa Lucia	
	Amazona vinacea Amazzonia vinacea	
	Amazona vittata Amazzonia di Porto Rico	
	Anodorhynchus glaucus p.e. Ara blu	
	Anodorhynchus leari Ara di Lear	
	Ara glaucogularis = 323 Ara di Wagler	
	Ara rubrogenys Ara a fronte rossa	
	Aratinga guaruba Guaruba, Parrocchetto dorato	
	Cyanopsitta spixii Ara de Spix	
	Cyanoramphus auriceps forbesi Kakariki a pileo giallo delle Chatham	
	Cyanoramphus novaezelandiae Kakariki a fronte rossa	

	Appendice I	Appendice II
	Cyclopsitta (= Opopsitta) diophtalma coxeni Pappagallo dei fichi di Coxen	
	Geopsittacus occidentalis p.e. Pappagallo notturno	
	Neophema chrysogaster Parrocchetto a ventre arancione	
	Ognorhynchus icterotis Conuro a orecchie gialle	
	Pezoporus wallicus Parrocchetto terragnolo	
	Pionopsitta pileata Pappagallo a cappuccio rosso	
	Psephotus chrysopterygius Parrocchetto ali gialle	
	Psephotus pulcherrimus p.e. Parrocchetto del paradiso	
	Psittacula krameri echo Parrocchetto dal collare di Mauritius	
	Psittacus erithacus princeps Pappagallo cinerino	
	Pyrrhura cruentata Conure a gola azzurra	
	Rhynchopsitta spp. Parrocchetti a becco grosso o Parrocchetti ara	
	Strigops habroptilus Kakapo	
CUCULIFORMES Cuculiformi		
Musophagidae Turachi		*Gallirex porphyreolophus* (C I) Turaco dal ciuffo violetto
		Tauraco corythaix (C I) Turaco dal ciuffo verde del Sudafrica
STRIGIFORMES Rapaci notturni		*STRIGIFORMES spp.* (*) (C I) Rapaci notturni (tutte le specie)
Tytonidae Barbagianni	*Tyto soumagnei* Barbagianni del Madagascar	
Strigidae Strigidi	*Athene blewitti* Civetta macchiata delle foreste	
	Ninox novaeseelandiae royana Ulula australiana	
	Ninox squamipila natalis Ulula delle Isole Christmas	
	Otus gurneyi Assiolo gigante	
APODIFORMES Apodiformi		
Trochilidae Colibri	*Ramphodon dohrnii* Colibri dal becco curvo	

	Appendice I	Appendice II
TROGONIFORMES Trogoniformi		
Trogonidae Trogonidi	*Pharomachrus mocinno costaricensis* Quetzal o Trogone splendido di Costa Rica	
	Pharomachrus mocinno mocinno Quetzal o Trogone splendido messicano	
CORACIIFORMES Coraciformi		
Bucerotidae Buceri		*Aceros narcondami* (C 1) Calao o Bucero di Narcondam
		Buceros bicornis (*) (C 1) Calao o Bucero bicorne
	Buceros bicornis homrai Calao o Bucero bicorne del Nord	
		Buceros hydrocorax hydrocorax (C 1) Calao o Bucero delle Filippine
		Buceros rhinoceros rhinoceros (C 1) Calao o Bucero rinoceronte
	Rhinoplax vigil Calao o Bucero dal casco	
PICIFORMES Piciformi		
Picidae Picchi	*Campephilus imperialis* Picchio imperiale	
	Dryocopus javensis richardsi Picchio nero dal ventre bianco di Corea	
		Picus squamatus flavirostris (C 1) Picchio verde squamoso
PASSERIFORMES Passeriformi		
Pittidae Pitte		*Pitta brachyura nympha* (C 2) Pitta bengalese del Giappone
	Pitta kochi Pitta di Koch	
Cotingidae Cotingidi	*Cotinga maculata* Cotinga macchiata	
		Rupicola peruviana (C 2) Galletto di roccia peruviano
		Rupicola rupicola (C 2) Rupicola o Galletto di roccia comune
	Xipholena atropurpurea Cotinga dalle ali bianche	
Atrichornithidae Atricornitidi	*Atrichornis clamosa* Uccello dei cespugli rumoroso	
Hirundinidae Rondini		*Pseudochelidon sirintarae* (C 1) Rondine dagli occhiali
Muscicapidae Muscicapidi	*Dasyornis brachypterus longirostris* Pigliamosche di erba dal becco lungo	
	Dasyornis broadbenti littoralis p.e. Pigliamosche rosso occidentale	

	Appendice I	Appendice II
		Muscicapa ruecki Pigliamosche di Rucek
	Picathartes gymnocephalus Picatarte dalla testa nuda	
	Picathartes oreas Picatarte del Camerun	
		Psophodes nigrogularis (C 2) Psofode a gola nera o Timalide occidentale
Zosteropidae Uccelli dagli occhiali	*Zosterops albogularis* Uccello dagli occhiali dal petto bianco	
Meliphagidae Melifagidi	*Meliphaga cassidix* Melifago dall'elmo	
Fringillidae Fringillidi	*Spinus cucullatus* Cardellino rosso	
		Spinus yarrellii Cardellino di Yarrell
Estrildidae Astrildidi		*Emblema oculata* Diamante dalle orecchie rosse
		Poephila cincta cincta Diamante a bavetta
Sturnidae Storni	*Leucopsar rothschildi* Storno o Maina di Rothschild o Maina di Bali	
Paradisaeidae Paradisee		*Paradisaeidae spp.* (C 1) Paradisee (tutte le specie)

REPTILIA
RETTILI

TESTUDINATA Testudinati		
Dermatemydidae Dermatemidi		*Dermatemys mawii* Dermatemide
Emydidae Emididi	*Batagur baska* Tartaruga fluviale indiana	
		Clemmys muhlenbergi Clemmide di Mühlenberg
	Geoclemys hamiltonii Tartaruga di Hamilton	
	Melanochelys tricarinata = 324 Tartaruga tricarinata	
	Kachuga tecta tecta Tartaruga a tetto dell'India	
	Morenia ocellata Tartaruga di Birmania	
	Terrapene coahuila Tartaruga-botte acquatica	

	Appendice I	Appendice II
Testudinidae Testuggini		*Testudinidae spp.* (*) (C 2) Testuggini (tutte le specie) (C 1 : *Testudo graeca* Testuggine greca *Testudo hermanni* Testuggine di Hermann o comune *Testudo marginata* Testuggine marginata)
	Geochelone (= Testudo) elephantopus Testuggine gigante delle Galapagos	
	Geochelone (= Testudo) radiata Testuggine raggiata	
	Geochelone (= Testudo) yniphora Testuggine a sperone del Madagascar	
	Gopherus flavomarginatus Testuggine dal bordo giallo	
	Psammobates (= Testudo) geometricus Testuggine geometrica	
Cheloniidae Tartarughe di mare	*Cheloniidae spp.* Tartarughe di mare	
Dermochelyidae Dermochelidi	*Dermochelys coriacea* Dermochelide coriacea o Tartaruga liuto o sfargide	
Trionychidae Trionici	*Lissemys punctata punctata* Lissemide puntata	
	Trionyx ater Trionice nera	
	Trionyx gangeticus Trionice del Gange	
	Trionyx hurum Trionice pavone	
	Trionyx nigricans Trionice scuro	
Pelomedusidae Pelomedusidi		*Podocnemis spp.* (C 2) Tartarughe fluviali
Chelidae Tartarughe dal collo di serpente	*Pseudemydura umbrina* Tartaruga dal collo corto	
CROCODYLIA Coccodrilli		*CROCODYLIA spp.* (*) = 325 (C 2) Coccodrilli, Alligatori, Gaviali (tutte le specie)
Alligatoridae Alligatori	*Alligator sinensis* Alligatore della Cina	
	Caiman crocodilus apaporiensis Caimano del Rio Apaporis	
	Caiman latirostris Jacarè o Caimano dal muso largo	
	Melanosuchus niger Caimano o Melanosuco nero	

	Appendice I	Appendice II
Crocodylidae Coccodrilli	*Crocodylus acutus* Coccodrillo americano o acuto	
	Crocodylus cataphractus Coccodrillo catafratto o Falso gaviale africano	
	Crocodylus intermedius Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco	
	Crocodylus moreletii Coccodrillo di Morelet	
	Crocodylus niloticus (**) — 110 Coccodrillo del Nilo	
	Crocodylus novaeguineae mindorensis Coccodrillo di Mindoro	
	Crocodylus palustris Coccodrillo di palude	
	Crocodylus porosus (**) — 111 Coccodrillo marino	
	Crocodylus rhombifer Coccodrillo di Cuba o rombifero	
	Crocodylus siamensis Coccodrillo siamese	
	Osteolaemus tetraspis Osteolemo o Coccodrillo dal muso corto del Congo	
	Tomistoma schlegelii Falso gaviale o Tomistoma	
Gavialidae Gaviali	*Gavialis gangeticus* Gaviale del Gange	
RHYNCHOCEPHALIA Rincocefali		
Sphenodontidae Sfenodonti	*Sphenodon punctatus* Sfenodonte o Tuatara o Rincocefalo	
SAURIA Sauri		
Gekkonidae Gechi		*Cyrtodactylus serpensinsula* Geco dell'Isola Serpente
		Phelsuma spp. (C 2) Gechi diurni o Felsume
Pygopodidae Pigopodidi		*Paradelma orientalis* Paradelma o Serpente — lucertola del Queensland
Agamidae Agame		*Uromastyx spp.* (C 2) Uromastici
Chamaeleonidae Camaleonti		*Chamaeleo spp.* (C 1 : *Chamaeleo chamaeleon* Camaleonti Camaleonte comune)
Iguanidae Iguane		*Amblyrhynchus cristatus* (C 2) Iguana marina
		Conolophus spp. (C 2) Iguana terrestri

	Appendice I	Appendice II
	Brachylophus spp. Brachilofi	
	Cyclura spp. Iguane cornute	
		Iguana spp. Iguane
		Phrynosoma coronatum blainvillei Frinosoma coronata di San Diego
	Sauromalus varius Chuckwalla dell'Isola di San Esteban	
Cordylidae Cordilidi		*Cordylus spp.* Cordili
		Pseudocordylus spp. Pseudocordili
Teiidae Teidi		*Cnemidophorus hyperythrus* (C 1) Cnemidoforo dalla gola arancione
		Crocodilurus lacertinus Drago lacertino
		Dracaena guianensis Dracena della Guayana
		Tupinambis spp. Tegu
Helodermatidae Elordermi		*Heloderma spp.* (C 1) Elodermi
Varanidae Varani		*Varanus spp.* (*) (C 2) Varani
	Varanus bengalensis Varano del Bengala	
	Varanus flavescens Varano giallo	
	Varanus griseus Varano del deserto	
	Varanus komodoensis Drago o Varano di Komodo	
SERPENTES Serpenti		
Boidae Boa		*Boidae spp.* (*) = 326 Boidi (tutte le specie) [C 2 : *Constrictor (= Boa) constrictor* Boa costrittore *Eunectes spp.* Anaconda *Python spp.* (*) Pitoni *Eryx jaculus* Erice jaculo]
	Acrantophis spp. Boa del Madagascar	
	Bolyeria multocarinata Boa di Round	
	Casarea dussumieri Boa di Dussumier	
	Epicrates inornatus Boa di Porto Rico	
	Epicrates monensis Boa di Mona	

	Appendice I	Appendice II	
	Epicrates subflavus Boa della Giamaica		
	Python molurus molurus Pitone dell'India		
	Sanzinia madagascariensis Boa arboreo del Madagascar		
Colubridae Colubridi		*Cyclagras gigas* Falso cobra	(C 2)
		Elachistodon westermanni Mangiatore di uova indiano	
		Pseudoboa cloelia Mussurano	
		Thamnophis elegans hammondi Serpente dalle due strisce	

AMPHIBIA

ANFIBI

URODELA Urodeli			
Cryptobranchidae Salamandre giganti	*Andrias (= Megalobatrachus) davidianus* Salamandra gigante di padre David o della Cina		
	Andrias (= Megalobatrachus) japonicus Salamandra gigante del Giappone		
Ambystomidae Ambistomidi		*Ambystoma dumerilii* Salamandra del Lago Patzanaro	
		Ambystoma lermaensis Salamandra del Lago Lerma	
		Ambystoma mexicanum Salamandra tigre o Axolot	
SALIENTIA Anuri			
Bufonidae Rospi	*Bufo periglenes* Rospo rosso		
		Bufo retiformis Rospo verde di Sonora	(C 2)
	Bufo superciliaris Rospo del Camerun		
	Nectophrynoides spp. Nettofrinoidi o Rospi vivipari africani		
Atelopodidae Atelopodidi	*Atelopus varius zeteki* Rospo dorato di Zetek		

PISCES

PESCI

COELACANTHIFORMES Celacantiformi			
Coelacanthidae Celacanti		*Latimeria chalumnae* Latimeria	

	Appendice I	Appendice II
CERATODIFORMES Ceratodiformi		
Ceratodidae Ceratodi		*Neoceratodus forsteri* Neceratodo di Forster
ACIPENSERIFORMES Acipenseriformi		
Acipenseridae Storioni	*Acipenser brevirostrum* Storione dal rostro breve	
		Acipenser oxyrhynchus Storione dell'Atlantico
	Acipenser sturio Storione comune	
OSTEOGLOSSIFORMES Osteoglossiformi		
Osteoglossidae Osteoglossidi		*Arapaima gigas* (C I) Arapaima
	Scleropages formosus Scleropage asiatico	
SALMONIFORMES Salmoniformi		
Salmonidae Salmonidi		*Salmo chrysogaster* Salmone dorato messicano
		Stenodus leucichthys leucichthys Salmone bianco
CYPRINIFORMES Cipriniformi		
Cyprinidae Ciprinidi		*Caecobarbus geertsi* Barbo cerco del Congo
		Plagopterus argentissimus Plagoptero argentato
	Probarbus jullieni Ilan temoloch	
		Ptychocheilus lucius Ciprinide del F. Colorado
Catastomidae Catastomidi	*Chasmistes cujus* Cui-ui	
SILURIFORMES Siluriformi		
Schilbeidae Schilbeidi	*Pangasianodon gigas* Siluro gigante	
ATHERINIFORMES Ateriniformi		
Cyprinodontidae Ciprinodontidi		*Cynolebias constanciae* Pesce perla di Cabo Frio
		Cynolebias marmoratus Pesce perla marmorato

	Appendice I	Appendice II
		Cynolebias minimus Pesce perla nano
		Cynolebias opalescens Pesce perla opalescente
		Cynolebias splendens Pesce perla brillante
Poeciliidae Pecilidi		*Xiphophorus couchianus* Xifoforo di Mouterrey
PERCIFORMES		
Sciaenidae Scienidi	*Cynoscion macdonaldi* Totoaba o Acoupa di Mac Donald	

MOLLUSCA
MOLLUSCHI

ANISOMYARIA Anisomiari		
Mytilidae Mitili o Muscoli		*Mytilus chorus*
VENEROIDA *Veneroidi*		
Tridacnidae		*Tridacna derasa* Tridacna gigante meridionale
		Tridacna gigas Tridacna gigante
NAIADOIDA		
Unionidae Unionidi	*Conradilla caelata*	
		Cyprogenia aberti
	Dromus dromas	
	Epioblasma (= Dysnomia) florentina curtisi	
	Epioblasma (= Dysnomia) florentina florentina	
	Epioblasma (= Dysnomia) sampsoni	
	Epioblasma (= Dysnomia) sulcata perobliqua	
	Epioblasma (= Dysnomia) torulosa gubernaculum	
		Epioblasma (= Dysnomia) torulosa rangiana
	Epioblasma (= Dysnomia) torulosa torulosa	

	Appendice I	Appendice II
	Epioblasma (= Dysnomia) turgidula	
	Epioblasma (= Dysnomia) walkeri	
	Fusconaia cuneolus	
	Fusconaia edgariana	
		Fusconaia subrotunda
		Lampsilis brevicula
	Lampsilis higginsi	
	Lampsilis orbiculata orbiculata	
	Lampsilis satura	
	Lampsilis virescens	
		Lexingtonia dolabelloides
	Plethobasus cicatricosus	
	Plethobasus cooperianus	
		Pleurobema clava
	Pleurobema plenum	
	Potamilus (= Proptera) capax	
	Quadrula intermedia	
	Quadrula sparsa	
	Toxolasma (= Carunculina) cylindrella	
	Unio (Megalonaias/ ?/) nickliniana	
	Unio (Lampsilis/ ?/) tampicoensis tecomatensis	
	Villosa (= Micromya) trabalis	
STYLOMMATOPHORA Stilommatofori		
Camaenidae Camenidi		*Papustyla (= Papuina) pulcherrima*
Paryphantidae		*Paryphanta spp.* +210

	Appendice I	Appendice II	
PROSOBRANCHIA Prosobranchi			
Hydrobiidae Idrobidi		*Coahuilix hubbsi*	
		Cochliopina milleri	
		Durangonella coahuilae	
		Mexipyrgus carranzae	
		Mexipyrgus churinceanus	
		Mexipyrgus escobedae	
		Mexipyrgus lugoi	
		Mexipyrgus mojarralis	
		Mexipyrgus multilineatus	
		Mexithauma quadripaludium	
		Nymphophilus minckleyi	
		Paludiscala caramba	
	INSECTA *INSETTI*		
LEPIDOPTERA Lepidotteri			
Papilionidae Papilionidi		*Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera)* Ornitottere	(C 1)
		Parnassius apollo Parnassio	(C 1)
		Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera) Ornitottere	(C 1)
		Troides spp. (sensu D'Abrera) Ornitottere	(C 1)
	ANTHOZOA		
ANTIPATHARIA Antipatari		*ANTIPATHARIA spp.* Antipatari o Coralli neri	(C 2)
	FLORA		
AGAVACEAE	*Agave arizonica* Agave dell'Arizona		
	Agave parviflora Agave a fiore piccolo		
		Agave victoriae-reginae Agave della regina Vittoria	

	Appendice I	Appendice II
	Nolina interrata Nolina di S. Diego	
APOCYNACEAE		*Pachypodium spp.* (*) Palme del Madagascar
	Pachypodium namaquanum Palma della Namibia	
ARACEAE	*Alocasia sanderana* Alocasia di Sander	
	Alocasia zebrina Alocasia	
ARALIACEAE		*Panax quinquefolius* > 1 Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana* (**) +211 Araucaria o Pino del Cile (popolazione cilena)	*Araucaria araucana* (*) – 112 > 2 Araucaria o Pino del Cile (popolazione extracilena)
ASCLEPIADACEAE		*Ceropegia spp.*
		Frerea indica
BYBLIDACEAE		*Byblis spp.*
CACTACEAE Cactus		*CACTACEAE spp.* (*) +212 Cactus
	Ancistrocactus tobuschii	
	Ariocarpus agavoides	
	Ariocarpus scapharostrus	
	Ariocarpus trigonus	
	Aztekium ritteri	
	Backebergia militaris	
	Coryphanta minima	
	Coryphanta sneedii	
	Coryphanta werdermannii	
	Echinocereus lindsayi	
	Leuchtenbergia principis	
	Lobeira macdougallii	
	Mammillaria pectinifera *(= Solisia pectinata)*	
	Mammillaria plumosa	
	Mammillaria solisioides	
	Neolloydia erectocentra	
	Neolloydia mariposensis	
	Obregonia denegrii	
	Pediocactus bradyi	
	Pediocactus despainii	
	Pediocactus knowltonii	
	Pediocactus papyracanthus	
	Pediocactus paradinei	

	Appendice I	Appendice II
	Pediocactus peeblesianus	
	Pediocactus sileri	
	Pediocactus winkleri	
	Pelecyphora aselliformis	
	Pelecyphora strobiliformis	
		Rhipsalis spp. Cacti giunchiformi
	Sclerocactus glaucus	
	Sclerocactus mesae — verdae	
	Sclerocactus pubispinus	
	Sclerocactus wrightiae	
	Strombocactus disciformis	
	Turbinicarpus spp.	
	Wilcoxia schmollii	
CARYOCARACEAE	*Caryocar costaricense* Noce della Costa Rica	
CARYOPHYLLACEAE	*Gymnocarpos przewalskii*	
	Melandrium mongolicus Melandrio della Mongolia	
	Silene mongolica Silene della Mongolia	
	Stellaria pulvinata	
CEPHALOTACEAE		*Cephalotus follicularis* Pianta carnivora di Albany
COMPOSITAE		*Saussurea lappa* > 1 Lappa Bardana
CRASSULACEAE	*Dudleya stolonifera* Dudleya della sabbia	
	Dudleya traskiae Dudleya dell'Isola di S. Barbara	
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (**) — 113 Larice del Cile	*Fitzroya cupressoides* (*) + 213 Larice del Cile
	Pilgerodendron uviferum Larice uvifero	
CYATHEACEAE		*CYATHEACEAE spp.* > 3 Felci arboree
CYCADACEAE		*CYCADACEAE spp.* (*) Cicas
	Microcycas calocoma Cicas nana	
DIAPENSIACEAE		*Shortia galacifolia* Shortia della Carolina
DICKSONIACEAE		*DICKSONIACEAE spp.* > 3 Felci arboree
DIDIEREACEAE		*DIDIEREACEAE spp.* Felci arboree del Madagascar
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* > 1 Dioscoria o Yam della Cina

	Appendice I	Appendice II
ERICACEAE		*Kalmia cuneata* Lauro americano
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia spp.* – 114 Euforbie succulente
FAGACEAE		*Quercus copeyensis* > 2 Quercia di Copey
FOUQUIERIACEAE		*Fouquieria columnaris*
	Fouquieria fasciculata	
	Fouquieria purpusii	
GENTIANACEAE	*Prepusa hookeriana* Genziana di Hooker	
HAEMODORACEAE		*Anigozanthos spp.* Zampa di canguro o giglio dell'Australia
		Macropidia fuliginosa Zampa nera di canguro
HUMIRIACEAE	*Vantanea barbourii*	
JUGLANDACEAE	*Engelhardtia pterocarpa*	
LEGUMINOSAE	*Ammopiptanthus mongolicum*	
	Cynometra hemitomophylla	
	Platymiscium pleiostachyum	
	Tachigalia versicolor	
		Thermopsis mongolica Lupino della Mongolia
LILIACEAE		*Aloe spp.* (*) Aloe
	Aloe albida Aloe bianca	
	Aloe pillansii	
	Aloe polyphylla Aloe spiralata	
	Aloe Thorncropftii Aloe di Thorncropft	
	Aloe vossii Aloe di Voss	
MELASTOMATACEAE	*Lavoisiera itambana*	
MELIACEAE	*Guarea longipetiola* Guarea o mogano a picciolo lungo	
		Swietenia humilis > 2 Mogano Messicano
MORACEAE	*Batocarpus costaricensis* Gelso della Costa Rica	
NEPENTHACEAE	*Nepenthes rajah* Nepente o Pianta da brocche della Malesia	
ORCHIDACEAE		*ORCHIDACEAE spp.* (*) (C 1 : 106 species)
	Cattleya skinneri Fiore di S. Sebastiano o di Skinner	

	Appendice I	Appendice II
	Cattleya trianae	
	Didiciea cunninghamii	
	Laelia jongheana	
	Laelia lobata	
	Lycaste virginalis var. alba Lycaste bianco	
	Peristeria elata Fiore dello Spirito Santo	
	Renanthera imschootiana Vanda rossa	
	Vancia coerulea Vanda cerulea	
PALMAE		*Areca ipot*
		Chrysalidocarpus decipiens
		Chrysalidocarpus lutescens
		Neodypsis decaryi
		Phoenix hanceana var. philippinensis Dattero delle Filippine
		Zalacca clemensiana Palma della Malesia
PINACEAE	*Abies guatemalensis* Abete del Guatemala	
PODOCARPACEAE	*Podocarpus costalis*	
	Podocarpus parlatorei Pino del cerro o P. di Parlatore	
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp.
		Lewisia cotyledon
		Lewisia maguirei Lewisia di Maguire
		Lewisia serrata Lewisia seghettata
		Lewisia tweedyi Lewisia di Tweedy
PRIMULACEAE		*Cyclamen spp.* Ciclamino [C 1 : *Cyclamen graecum* (incl. *Cyclamen mindleri*) *Cyclamen creticum* *Cyclamen balearicum* *Cyclamen persicum* C 2 : *Cyclamen hederifolium (Cyclamen neapolitanum) Cyclamen purpurascens (Cyclamen europaeum auct. Cyclamen repandum (Cyclamen vernale)*]
PROTEACEAE		*Banksia spp.*
		Conospermum spp.
		Dryandra formosa
		Dryandra polycephala

	Appendice I	Appendice II
	Orothamnus zeyheri Rosa della palude	
	Protea odorata Waboom	
		Xylomelum spp. Pero legnoso
RUBIACEAE	*Balmea stormae*	
RUTACEAE		*Boronia spp.*
		Crowea spp.
		Geleznowia verrucosa
SARRACENIACEAE		*Darlingtonia californica* Pianta carnivora della California
	Sarracenia alabamensis alabamensis Pianta carnivora dell'Alabama	
	Sarracenia jonesii Pianta carnivora di Jones	
	Sarracenia oreophila Pianta carnivora montana	
STANGERIACEAE		*STANGERIACEAE spp.* (*) Cicadi
	Stangeria eriopus	
STERCULIACEAE		*Basiloxylon excelsum* > 2
THYMELAEACEAE		*Pimelea physodes*
VERBENACEAE		*Caryopteris mongolica* Barba blu della Mongolia o Nutwing
WELWITSCHIACEAE		*WELWITSCHIACEAE spp.* (*)
	Welwitschia bainesii Welwitschia di Baine	
ZAMIACEAE		*ZAMIACEAE spp.* (*) Cicadi
	Encephalartos spp. Palma del pane	
ZINGIBERACEAE	*Hedychium philippinense* Giglio delle farfalle	
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum sanctum* > 2 Legno santo

Appendice III [1] [2]

Interpretazione

1. Le specie, che figurano nella presente appendice, sono indicate:

   a) secondo il nome delle specie, oppure

   b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.

2. L'abbreviazione « spp. » serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.

3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.

4. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o piu popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon si trovano incluse nell'appendice I e che le suddette popolazioni, sottospecie o specie si trovano escluse dall'appendice III.

5. Due asterischi (**) posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o piu popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di tale specie o taxon figurano nell'appendice II e che tali popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'appendice III.

6. Il segno « (=) » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie significa che la denominazione di detta specie va interpretata come segue:

   = 327 comprende il sinonimo *Cabassous gymnurus.*
   = 328 comprende il sinonimo generico *Fennecus.*
   = 329 comprende il sinonimo *Galictis allamandi.*
   = 330 comprende il sinonimo generico *Viverra.*
   = 331 denominato altresì *Tragelaphus eurycerus*: comprende il sinonimo generico *Taurotragus.*
   = 332 comprende il sinonimo *Manis longicaudata.*
   = 333 comprende il sinonimo generico *Coendou.*

7. I nomi di Stato posti dopo il nome delle specie o di altri taxa sono quelli delle parti che hanno fatto iscrivere dette specie o detti taxa nella presente appendice.

8. Qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, appartenente ad una specie o ad un altro taxon che figura nella presente appendice è compreso nelle disposizioni della convenzione, nonché a qualsiasi parte o prodotto derivato facilmente identificabile.

   Tuttavia le sementi, le spore, le colture di tessuti ed i fiori recisi d'orchidee riprodotte artificialmente sono esclusi dalle disposizioni della convenzione.

---

[1] Le menzioni « (C 1) » o « (C 2) » poste dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon figurano nell'allegato C, parte 1 o parte 2, del regolamento.

[2] Le traduzioni dei nomi latini hanno un valore indicativo.

FAUNA

MAMMALIA

	Specie		Paese
EDENTATA Sdentati			
Myrmecophagidae Formichieri	*Tamandua tetradactyla* (**) Tamandua tetràdattilo		Guatemala
Bradypodidae Bradipi	*Choloepus hoffmanni* Colepo di Hoffmann		Costa Rica
Dasypodidae Armadilli	*Cabassous centralis* Tatou dell'America centrale		Costa Rica
	Cabassous tatouay = 327		Uruguay
CHIROPTERA Pipistrelli			
Phyllostomatidae Fillostomatidi	*Vampyrops lineatus* Vampiro dalle strisce bianche		Uruguay
CARNIVORA Carnivori			
Canidae Canidi	*Vulpes zerda* = 328 Fennec		Tunisia
Ursidae	*Ailuropoda melanoleuca*		Repubblica popolare di Cina
Procyonidae Procionidi	*Bassaricyion gabbii*		Costa Rica
	Bassariscus sumichrasti Bassarisco del Centro America		Costa Rica
	Nasua nasua solitaria Nasua o Coati rosso		Uruguay
Mustelidae Mustelidi	*Galictis vittata* = 329 Grigione maggiore		Costa Rica
	Mellivora capensis Tasso del miele		Ghana, Botswana
Viverridae Viverridi	*Civetticitis civetta* = 330 Civetta zibetto		Botswana
Hyaenidae Iene	*Proteles cristatus* Protele crestato		Botswana
PINNIPEDIA Pinnipedi			
Odobenidae Trichechi	*Odobenus rosmarus* Tricheco		Canada
ARTIODACTYLA Artiodattili			
Tayassuidae Pecari	*Tayassu tajacu* Pecari dal collare		Guatemala
Hippopotamidae Ippopotamidi	*Hippopotamus amphibius* Ippopotamo	(C 2)	Ghana

	Specie		Paese
Tragulidae Tragulidi	*Hyemoschus aquaticus* Iemosco acquatico		Ghana
Cervidae Cervidi	*Cervus elaphus barbarus* Cervo dell'Atlante		Tunisia
	Mazama americana cerasina Mazama grande		Guatemala
	Odocoileus virginianus mayensis Cervo a coda bianca del Guatemala		Guatemala
Bovidae Bovidi	*Antilope cervicapra* Antilope cervicapra		Nepal
	Boocercus eurycerus = 331 Bongo		Ghana
	Bubalus bubalis Bufalo indiano		Nepal
	Damaliscus lunatus Damalisco		Ghana
	Gazella dorcas Gazzella Dorcade		Tunisia
	Gazella cuvieri Gazzella di Cuvier		Tunisia
	Gazella leptoceros Gazzella bianca		Tunisia
	Tetracerus quadricornis Antilope quadricorne		Nepal
	Tragelaphus spekei Sitatunga		Ghana
PHOLIDOTA Folidoti			
Manidae Pangolini	*Manis gigantea* Pangolino gigante	(C 1)	Ghana
	Manis tetradactyla = 332 Pangolino dalla coda lunga	(C 1)	Ghana
	Manis tricuspis Pangolino tricuspide	(C 1)	Ghana
RODENTIA Roditori			
Sciuridae Sciuridi	*Epixerus ebii* Scoiattolo delle palme		Ghana
	Sciurus deppei		Costa Rica
Anomaluridae Anomaluridi	*Anomalurus spp.* Anomaluri		Ghana
	Idiurus spp. Idiuri		Ghana
Hystricidae Istrici	*Hystrix spp.* Istrici		Ghana
Erethizontidae Eretizontidi	*Sphiggurus spinosus* = 333 Coendou spinoso		Uruguay

AVES
UCCELLI

	Specie	Paese
RHEIFORMES Reiformi		
Rheidae Nandù	*Rhea americana* (**) Nandù	Uruguay

	Specie		Paese
CICONIIFORMES Ciconiformi			
Ardeidae Aironi	*Ardea goliath* Airone gigante		Ghana
	Bubulcus ibis Airone guardabuoi	(C 1)	Ghana
	Casmerodius albus Airone bianco	(C 1)	Ghana
	Egretta garzetta Garzetta	(C 1)	Ghana
Ciconiidae Cicogne	*Ephippiorhynchus senegalensis* Mitteria del Senegal		Ghana
	Leptoptilos crumeniferus Marabù d'Africa		Ghana
Threskiornithidae Ibis e Spatole	*Hagedashia hagedash* Hagedash		Ghana
	Lampribis rara Ibis raro		Ghana
	Threskiornis aethiopica Ibis sacro		Ghana
ANSERIFORMES Anseriformi			
Anatidae Anatidi	*Anatidae spp.* (*) (**) (C 1 : *Alopochen aegyptiacus* Oca egiziana *Anas querquedula* Marzaiola *Aythya nyroca* Moretta tabaccata)		Ghana
GALLIFORMES Galliformi			
Cracidae Cracidi	*Crax rubra* Hocco messicano	(C 2)	Costa Rica, Guatemala
	Ortalis vetula Ciacialaca	(C 2)	Guatemala
	Penelopina nigra Ciacialaca nero del Guatemala	(C 2)	Guatemala
Phasianidae Fasianidi	*Agelastes meleagrides* Agelaste		Ghana
	Tragopan satyra Tragopano satiro		Nepal
Meleagrididae Meleagrididi	*Agriocharis ocellata* Tacchino ocellato		Guatemala
CHARADRIIFORMES			
Burhinidae Occhioni	*Burhinus bistriatus* Occhione americano		Guatemala
COLUMBIFORMES Columbiformi			
Columbidae Colombi	*Columbidae spp.* (*)(**) Columbidi	(C 1 : *Columba livia* Piccione selvatico)	Ghana
	Nesoenas mayeri Colomba di Mauritius		Mauritius

	Specie	Paese
PSITTACIFORMES Pappagalli		
Psittacidae Pappagalli	*Psittacula krameri* (*) Parrocchetto dal collare africano	Ghana
CUCULIFORMES Cuculiformi		
Musophagidae Turachi	*Musophagidae spp.* (**) Turachi (tutte le specie)	Ghana
PICIFORMES Piciformi		
Rhamphastidae Tucani	*Ramphastos sulphuratus* Tucano sulfureo	Guatemala
PASSERIFORMES Passeriformi		
Muscicapidae Muscicapidi	*Bebrornis rodericanus*	Mauritius
	Tchitrea (Terpsiphone) bourbonnensis	Mauritius
Emberizidae Emberizidi	*Gubernatrix cristata* Cardinale Verde	Uruguay
Icteridae Itteridi	*Xanthopsar flavus*	Uruguay
Fringillidae Fringillidi	*Fringillidae spp.* (*) (**) Fringillidi	Ghana
Ploceidae Ploceidi	*Ploceidae spp.* Ploceidi	Ghana

REPTILIA
RETTILI

TESTUDINATA Testudinati		
Trionychidae Trionichidi	*Trionyx triunguis* Trionice africana	Ghana
Pelomedusidae Pelomedusidi	*Pelomedusa subrufa*	Ghana
	Pelusios spp.	Ghana
SERPENTES		
Colubridae	*Atretium schistosum*	India
	Cerberus rhynchops	India
	Natrix piscator	India
	Ptyas mucosus	India
Elapidae	*Naja naja*	India
	Ophiophagus hannah	India
Viperidae	*Vipera russellii*	India

	Specie	Paese
	FLORA	
GNETACEAE	*Gnetum montanum*	Nepal
MAGNIOLIACEAE	*Talauma hodgsonii*	Nepal
PAPAVERACEAE	*Meconopsis regia*	Nepal
PODOCARPACEAE	*Podocarpus nerifolius*	Nepal
TETRACENTRACEAE	*Tetracentron spp.*	Nepal

ALLEGATO *B*

Parti o prodotti di animali o di piante di cui all'articolo 2

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1 a)	ex 41.01 ex 41.02 C ex 41.05 B ex 43.01 ex 43.02	Pellicce e pelli (intere o ventre e fianchi) degli animali delle specie *Canidae, Ursidae, Lutrinae, Viverridae, Felidae, Arctocephalus, Elephantidae, Equidae* e *Camelidae*, elencate nelle appendici I, II e III della convenzione, nonché delle specie di *Colobus angolensis, Colobus guereza* e *Colobus polykomos*
1 b)	ex 43.03 B	Oggetti di confezione, coperte, tappeti e tappezzerie fabbricate con le pellicce e le pelli di cui al punto 1 a)
2	ex 05.09 ex 05.15 B ex 99.05	Crani, parti di crani con corna, trofei o parti di animali delle specie *Elephantidae, Rhinocerotidae, Suidae, Cervidae, Bovidae* e *Choeropsis liberiensis*, elencate nelle appendici I, II e III della convenzione
3 a)	ex 05.09 ex 95.05 B ex 99.05	Zanne di *Elephantidae, Monodon monoceros* e *Odobenus rosmarus*
3 b)	ex capitoli 66, 71, 92, 97, 98 e 99	Oggetti ricavati, in tutto o in parte, dall'avorio di cui al punto 3 a)
4	ex 05.09 ex 95.05 B ex 99.05	Corna, anche lavorate, di *Rhinocerotidae*
5	ex 05.14	Muschio di tutte le specie di *Moschus*
6	ex 53.02 B ex 53.05	Lana di *Vicugna vicugna* e di *Lama guanicoe*
7	ex 02.04 C ex 02.06 C ex 05.15 B ex 16.03 ex 23.01 A	Carni e frattaglie, di tutte le specie di *Cetacea;* estratti, sughi, farine e polveri di carne e frattaglie di tutte le specie di *Cetacea*
	ex 05.09	Fanoni di balena, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata
	ex 15.04 ex 15.08 ex 15.12	Grassi ed oli di cetacei
	15.15 A	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche artificialmente colorato
	ex capitolo 41	Cuoi e pelli trattati con olio di balena o di altri cetacei, anche modificato
	ex capitoli 42, 43 e 64	Tutti i prodotti qui di seguito, trattati con olio di balena o di altri cetacei, anche modificato, o confezionati a partire da cuoi e pelli trattati con questo stesso olio : — Lavori di cuoi, oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella
8	ex 05.07 B ex 67.01 ex 99.05	Pelli di uccelli, parti di pelli di uccelli e piume di uccelli delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione ed oggetti fabbricati con le medesime
9	ex 04.05 A II ex 99.05	Uova e gusci di uova di uccelli delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione
10	ex 05.09 ex 95.05 B ex 99.05	Elmi di *Rhinoplax vigil* e prodotti scolpiti nella loro materia

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
11 a)	ex 41.01 ex 41.05 ex 99.05	Pelli intere e parti sostanziali di pelli di rettili delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione
11 b)	ex 42.02 B ex 42.03	Oggetti da viaggio, borse da donna e contenitori simili e oggetti di vestiario e loro accessori confezionati con le pelli di cui al punto 11 a)
12	ex 05.09 ex 05.15 B ex 95.05 B ex 99.05	Carapaci di tartarughe terrestri o marine, greggi o semplicemente preparati e scagliati
13	ex 02.04 C II ex 02.06 C II ex 21.05 A	Carni di tartaruga e zuppe di tartaruga
14	ex 05.15 B ex 99.05	Alti di farfalle delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione e merci fabbricate con queste ali
15	ex 99.05	Animali o parti di animali preparati o imbalsamati delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione
16	ex 06.02 ex 06.04 ex 43.03 B	Tronchi di *cyatheaceae* e di *dycksoniaceae*, nonché il legname e le radici indicate nell'appendice II della convenzione

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE SPECIE

oggetto di un trattamento specifico da parte della Comunità

NB :

Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geografiche isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto taxon sono già incluse nell'appendice I della convenzione.

PARTE I

SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

FAUNA

MAMMALIA

EDENTATA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla
Tamandua tetradactyla chapadensis

CARNIVORA

Viverridae

Cynogale bennetti
Eupleres goudotii = 310
Fossa fossa
Prionodon linsang

PINNIPEDIA

Phocidae

Mirounga angustirostris
Mirounga leonina

CETACEA spp. (*) (1)

SIRENIA

Dugongidae

Dugong dugon (*) +205

Trichechidae

Trichechus senegalensis

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus hemionus (*)
Equus zebra hartmannae

Tapiridae

Tapirus terrestris

ARTIODACTYLA

Bovidae

Antilocapra americana mexicana
Capra falconeri (*)

PHOLIDOTA

Manidae

Manis spp. (*)

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa spp.

---

(1) Esclusi gli specimen delle specie di cui all'allegato II della convenzione nonché i loro prodotti e derivati catturati dai groenlandesi su licenza concessa dalle competenti autorità della Groenlandia e della Danimarca.

Dichiarazione ad articolo 2

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, in considerazione della natura principalmente culturale di taluni articoli artigianali fabbricati in Groenlandia con esemplari di cetacei e dello scarso volume di questa attività, quest'ultima non va considerata come avente carattere principalmente commerciale e che la concessione di licenze d'esportazione e d'importazione a questo fine può pertanto considerarsi conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento.

In consultazione con la Commissione, le autorità di gestione danesi sorveglieranno queste esportazioni ed importazioni che non dovranno superare in modo significativo l'attuale basso livello.

AVES

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus demersus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Bubulcus ibis
Casmerodius albus
Egretta garzetta

Ciconiidae

Ciconia nigra

Threskiornithidae

Platalea leucorodia

Phoenicopteridae

Phoenicoparrus andinus
Phoenicoparrus jamesi
Phoenicopterus ruber chilensis
Phoenicopterus ruber ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Coscoroba coscoroba
Cygnus bewickii jankowskii
Branta ruficollis
Alopochen aegyptiacus
Anas querquedula
Aythya nyroca

FALCONIFORMES spp. (*) – 106

GALLIFORMES

Phasianidae

Argusianus argus
Cyrtonyx montezumae mearnsi – 108
Cyrtonyx montezumae montezumae
Francolinus ochropectus
Gallus sonneratii
Ithaginis cruentus
Polyplectron bicalcaratum
Polyplectron germaini
Polyplectron malacense

GRUIFORMES

Gruidae

Grus canadensis pratensis

Otidiae

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Laridae

Larus brunnicephalus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia
Goura cristata
Goura scheepmakeri
Goura victoria

CUCULIFORMES

Musophagidae

Gallirex porphyreolophus
Tauraco corythaix

STRIGIFORMES spp. (*)

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Aceros narcondami
Buceros bicornis (*)
Buceros hydrocorax hydrocorax
Buceros rhinoceros rhinoceros

PICIFORMES

Picidae

Picus squamatus flavirostris

PASSERIFORMES

Hirundinidae

Pseudochelidon sirintarae

Paradisaeidae spp.

REPTILIA

TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata

SAURIA

Chamaeleonidae

Chamaeleo chamaeleon

Teiidae

Cnemidorphorus hyperythrus

Helodermatidae

Heloderma spp.

PISCES

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

Arapaima gigas

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera)
Parnassius apollo
Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera)
Troides spp. (sensu D'Abrera)

FLORA

ORCHIDACEAE

Cypripedium calceolus
Epipactis palustris
Epipactis helleborine
Epipactis leptochila
Epipactis muelleri
Epipactis dunensis
Epipactis purpurata
Epipactis phyllanthes
Epipactis atrorubens
Epipactis microphylla
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera cucullata
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera rubra
Limodorum abortivum
Epipogium aphyllum
Neottia nidus-avis
Listera ovata
Listera cordata
Spiranthes spiralis
Spiranthes aestivalis
Spiranthes romanzoffiana
Goodyera repens
Gennaria diphylla
Herminium monorchis
Neottianthe cucullata
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Chamorchis alpina
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Pseudorchis albida
Pseudorchis frivaldii
Nigritella nigra
Coeloglossum viride
Dactylorhiza iberica
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sulphurea
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza traunsteineri
Dactylorhiza russowii
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza saccifera
Neotinea maculata
Traunsteinera globosa
Orchis papilionacea
Orchis boryi
Orchis morio
Orchis longicornu
Orchis coriophora
Orchis sancta
Orchis ustulata
Orchis tridentata
Orchis lactea
Orchis italica
Orchis simia
Orchis militaris
Orchis punctulata
Orchis purpurea
Orchis saccata
Orchis patens
Orchis spitzelii
Orchis mascula
Orchis pallens
Orchis provincialis
Orchis anatolica
Orchis quadripunctata
Orchis laxiflora
Aceras anthropophorum
Himantoglossum hircinum
Barlia robertiana
Anacamptis pyramidalis
Serapias cordigera
Serapias neglecta
Serapias vomeracea
Serapias lingua
Serapias parviflora
Ophrys insectifera
Ophrys speculum
Ophrys lutea
Ophrys fusca
Ophrys pallida
Ophrys sphegodes
Ophrys spruneri
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys bertolonii
Ophrys lunulata
Ophrys argolica
Ophrys reinholdii

Ophrys cretica
Ophrys carmeli
Ophrys scolopax
Ophrys fuciflora
Ophrys arachnitiformis
Ophrys tenthredinifera
Ophrys apifera
Ophrys bombyliflora
Corallorhiza trifida
Liparis loeselii
Microstylis monophyllos
Hammarbya paludosa

PRIMULACEAE

Cyclamen graecum (incl. *Cyclamen mindleri*)
Cyclamen creticum
Cyclamen balearicum
Cyclamen persicum

PARTE 2

SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

FAUNA

MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus spp.

MARSUPIALIA

Macropodidae

Dendrolagus bennettianus
Dendrolagus inustus
Dendrolagus lumholtzi
Dendrolagus ursinus

PRIMATES spp. (*)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus (*)
Chrysocyon brachyurus

Ursidae

Ursus (= Thalarctos) maritimus

Procyonidae

Ailurus fulgens

Felidae

Felis bengalensis (*)
Felis concolor (*)
Felis geoffroyi
Felis pajeros
Felis pardalis (*)
Felis serval
Felis tigrina (*)
Felis wiedii (*)
Felis yagouaroundi (*)
Felis lynx (*)
Felis sylvestris

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Choeropsis liberiensis
Hippopotamus amphibius

Cervidae

Pudu mephistophiles

Bovidae

Ovis ammon (*)

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas aucklandica aucklandica
Anas aucklandica chlorotis
Anas bernieri

GALLIFORMES

Cracidae

Crax rubra
Ortalis vetula
Penelopina nigra

GRUIFORMES

Rallidae

Gallirallus australis hectori

COLUMBIFORMES

Columbidae

Gallicolumba luzonica

PSITTACIFORMES

Psittacidae spp. – 109

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta brachyura nympha

Cotingidae

Rupicola peruviana
Rupicola rupicola

Muscicapidae

Psophodes nigrogularis

REPTILIA

TESTUDINATA

Testudinidae spp. (escluse le seguenti tre specie : *Testudo graeca, Testudo hermanni* e *Testudo marginata*, che figurano nella parte I dell'allegato C)

Pelomedusidae

Podocnemis spp.

CROCODYLIA spp. (*) = 325

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Agamidae

Uromastyx spp.

Iguanidae

Amblyrhynchus cristatus
Conolophus spp.

Varanidae

Varanus spp. (*)

SERPENTES

Boidae

Constrictor constrictor (syn. Boa constrictor)
Eunectes spp.
Python spp. (*)
Eryx jaculus

Colubridae

Cyclagras gigas

AMPHIBIA

SALIENTIA

Bufonidae

Bufo retiformis

ANTHOZOA

ANTIPATHARIA spp.

FLORA

PRIMULACEAE

Cyclamen hederifolium (Cyclamen neapolitanum)
Cyclamen purpurascens (Cyclamen europaeum autc)
Cyclamen repandum (Cyclamen vernale)

ALLEGATO *D*

COMUNITÀ EUROPEA

CITES

☐ **LICENZA DI IMPORTAZIONE** ☐ **CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE**

☐ **LICENZA DI ESPORTAZIONE** ☐ **CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE**

ORIGINALE

1 Esportatore o riesportatore	**2** Numero	**3** Ultimo giorno di validità
4 Importatore (destinatario)	**5** AUTORITÀ DI RILASCIO	
6 Indirizzo permanente presso il quale saranno custoditi gli animali vivi	**7** Paese di (ri)esportazione	**8** Paese di destinazione

A	**9** Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	**10** N. tariffa doganale **13** Paese d'origine **14** N. licenza paese d'origine	**11** Massa netta (kg) **15** App./All. n.	**12** Quantità **16** Fonte (*)	
	17 Nome scientifico	**18** Nome comune			
B	**9** Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	**10** N. tariffa doganale **13** Paese d'origine **14** N. licenza paese d'origine	**11** Massa netta (kg) **15** App./All. n.	**12** Quantità **16** Fonte (*)	
	17 Nome scientifico	**18** Nome comune			
C	**9** Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	**10** N. tariffa doganale **13** Paese d'origine **14** N. licenza paese d'origine	**11** Massa netta (kg) **15** App./All. n.	**12** Quantità **16** Fonte (*)	
	17 Nome scientifico	**13** Nome comune			

19 ☐ L'IMPORTAZIONE ☐ LA (RI)ESPORTAZIONE DELLE MERCI SOPRA DESCRITTE È AUTORIZZATA.

I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese di (ri)esportazione ☐ sono stati presentati ☐ devono essere presentati ai servizi doganali d'importazione.

Condizioni particolari:

(Luogo e data) (Firma) (Timbro ufficiale)

20 RISERVATO ALLA DOGANA

Merci ☐ importate ☐ (ri)esportate:

☐ I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese di (ri)esportazione sono stati presentati.

	Massa netta (kg)	Quantità
A		
B		
C		

Documento doganale modello:

numero:

data:

(Firma) (Timbro ufficiale)

(*) Vedi a tergo.

(*) W – Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.
C – Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.
A – Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.
P – Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.
Il termine „acquistati" significa:
(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o
(ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto.
La data di acquisto deve essere indicata.
U – I dati non sono disponibili o conosciuti.

COMUNITÀ EUROPEA

CITES

☐ LICENZA DI IMPORTAZIONE ☐ CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE

☐ LICENZA DI ESPORTAZIONE ☐ CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE

COPIA per il titolare

1 Esportatore o riesportatore	2 Numero	3 Ultimo giorno di validità
	5 AUTORITÀ DI RILASCIO	
4 Importatore (destinatario)		
6 Indirizzo permanente presso il quale saranno custoditi gli animali vivi	7 Paese di (ri)esportazione	8 Paese di destinazione

A	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine	15 App./All. n.	16 Fonte (*)
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			
B	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine	15 App./All. n.	16 Fonte (*)
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			
C	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine	15 App./All. n.	16 Fonte (*)
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			

19 ☐ L'IMPORTAZIONE ☐ LA (RI)ESPORTAZIONE DELLE MERCI SOPRA DESCRITTE È AUTORIZZATA.

I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese di (ri)esportazione ☐ sono stati presentati ☐ devono essere presentati ai servizi doganali d'importazione.

Condizioni particolari:

(Luogo e data) (Firma) (Timbro ufficiale)

20 RISERVATO ALLA DOGANA

Merci ☐ importate ☐ (ri)esportate:

☐ I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese di (ri)esportazione sono stati presentati.

	Massa netta (kg)	Quantità
A		
B		
C		

Documento doganale modello:

numero:

data:

(Firma) (Timbro ufficiale)

(*) Vedi a tergo.

(*) W – Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.

C – Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.

A – Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.

P – Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.
Il termine „acquistati" significa:
(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o
(ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto.
La data di acquisto deve essere indicata.

U – I dati non sono disponibili o conosciuti.

COMUNITÀ EUROPEA

CITES

☐ LICENZA DI IMPORTAZIONE ☐ CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE

☐ LICENZA DI ESPORTAZIONE ☐ CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE

COPIA da restituire dalla dogana all'autorità di rilascio

1 Esportatore o riesportatore	2 Numero	3 Ultimo giorno di validità
4 Importatore (destinatario)	5 AUTORITÀ DI RILASCIO	
6 Indirizzo permanente presso il quale saranno custoditi gli animali vivi	7 Paese di (ri)esportazione	8 Paese di destinazione

A	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale / 13 Paese d'origine / 14 N. licenza paese d'origine	11 Massa netta (kg) / 15 App./All. n.	12 Quantità / 16 Fonte (*)
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			
B	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale / 13 Paese d'origine / 14 N. licenza paese d'origine	11 Massa netta (kg) / 15 App./All. n.	12 Quantità / 16 Fonte (*)
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			
C	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale / 13 Paese d'origine / 14 N. licenza paese d'origine	11 Massa netta (kg) / 15 App./All. n.	12 Quantità / 16 Fonte (*)
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			

19 ☐ L'IMPORTAZIONE ☐ LA (RI)ESPORTAZIONE DELLE MERCI SOPRA DESCRITTE È AUTORIZZATA

I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese di (ri)esportazione ☐ sono stati presentati ☐ devono essere presentati ai servizi doganali d'importazione.

Condizioni particolari:

(Luogo e data) (Firma) (Timbro ufficiale)

20 RISERVATO ALLA DOGANA

Merci ☐ importate ☐ (ri)esportate

☐ I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese di (ri)esportazione sono stati presentati.

	Massa netta (kg)	Quantità
A		
B		
C		

Documento doganale modello

numero

data

(Firma) (Timbro ufficiale)

(*) Vedi a tergo

(*) W – Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.

C – Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.

A – Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.

P – Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.
Il termine „acquistati" significa:
(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o
(ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto.
La data di acquisto deve essere indicata.

U – I dati non sono disponibili o conosciuti.

COMUNITÀ EUROPEA

CITES

- [ ] LICENZA DI IMPORTAZIONE
- [ ] CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE
- [ ] LICENZA DI ESPORTAZIONE
- [ ] CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE

COPIA destinata all'autorità di rilascio (5)

1 Esportatore o riesportatore	2 Numero / 3 Ultimo giorno di validità
4 Importatore (destinatario)	5 Autorità di rilascio
6 Indirizzo permanente presso il quale saranno custoditi gli animali vivi	7 Paese di (ri)esportazione / 8 Paese di destinazione

A	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	10 N. tariffa doganale / 13 Paese d'origine / 14 N. licenza paese d'origine	11 Massa netta (kg)	12 Quantità	
			15 App./All. n.	16 Fonte (*)	
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			
B	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	10 N. tariffa doganale / 13 Paese d'origine / 14 N. licenza paese d'origine	11 Massa netta (kg)	12 Quantità	
			15 App./All. n.	16 Fonte (*)	
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			
C	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	10 N. tariffa doganale / 13 Paese d'origine / 14 N. licenza paese d'origine	11 Massa netta (kg)	12 Quantità	
			15 App./All. n.	16 Fonte (*)	
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			

19 [ ] L'IMPORTAZIONE [ ] LA (RI)ESPORTAZIONE DELLE MERCI SOPRA DESCRITTE È AUTORIZZATA.

I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese di (ri)esportazione [ ] sono stati presentati [ ] devono essere presentati ai servizi doganali d'importazione.

Condizioni particolari:

(Luogo e data) (Firma) (Timbro ufficiale)

(*) Vedi a tergo.

(*) W - Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.
C - Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.
A - Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.
P - Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.
Il termine ‚acquistati" significa:
(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o
(ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto.
La data di acquisto deve essere indicata.
U - I dati non sono disponibili o conosciuti.

COMUNITÀ EUROPEA

CITES

☐ LICENZA DI IMPORTAZIONE ☐ CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE

☐ LICENZA DI ESPORTAZIONE ☐ CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE

DOMANDA

1 Esportatore o riesportatore	2 Numero	3 Ultimo giorno di validità
4 Importatore (destinatario)	5 AUTORITÀ DI RILASCIO	
6 Indirizzo permanente presso il quale saranno custoditi gli animali vivi	7 Paese di (ri)esportazione	8 Paese di destinazione

A	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	10 N. tariffa doganale / 13 Paese d'origine / 14 N. licenza paese d'origine	11 Massa netta (kg) / 15 App./All. n.	12 Quantità / 16 Fonte (*)	
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			
B	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	10 N. tariffa doganale / 13 Paese d'origine / 14 N. licenza paese d'origine	11 Massa netta (kg) / 15 App./All. n.	12 Quantità / 16 Fonte (*)	
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			
C	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	10 N. tariffa doganale / 13 Paese d'origine / 14 N. licenza paese d'origine	11 Massa netta (kg) / 15 App./All. n.	12 Quantità / 16 Fonte (*)	
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			

19 (A) In caso d'importazione di esemplari di cui all'Appendice I ed all'Allegato C 1:

- *Motivi per cui viene chiesta l'importazione:*

(B) In caso di (ri)esportazione:

☐ Ho acquistato gli esemplari il (**)

☐ I prodotti sono stati introdotti nella Comunità in conformità delle disposizioni loro applicabili a tale data (**).

(**) Allegare documenti giustificativi.

20 DOMANDA

Il sottoscritto fa domanda di ☐ licenza d'importazione ☐ licenza d'esportazione ☐ certificato di riesportazione per le merci sopra descritte.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle leggi sulla protezione della natura vigenti nel paese di importazione/(ri)esportazione e che – per quanto di sua conoscenza – tutti i particolari *della presente domanda e relativa documentazione sono corretti.*

(Luogo e data) (Firma)

(*) Vedi a tergo

(*) W – Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.
C – Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.
A – Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.
P – Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.
Il termine „acquistati" significa:
(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o
(ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto.
La data di acquisto deve essere indicata.
U – I dati non sono disponibili o conosciuti.

ALLEGATO *E*

COMUNITA' EUROPEA

1 Titolare	**CITES** **CERTIFICATO**	
	2 Numero	**ORIGINALE**
	3 AUTORITÀ DI RILASCIO **MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE** **Corpo Forestale dello Stato** **Servizio Certificazione CITES**	

A	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
		8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune		
B	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
		8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune		
C	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
		8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune		
D	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
		8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune		

13 SI CERTIFICA CHE GLI ESEMPLARI SOPRA DESCRITTI:

- [ ] sono entrati, conformemente alla Convenzione, nel territorio cui si applica il regolamento (CEE) n. 3626/82, prima dell'entrata in vigore dello stesso.
- [ ] sono stati introdotti nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82.
- [ ] sono stati acquistati prima che la Convenzione fosse applicabile alla relativa specie in .... (Stato membro).
- [ ] sono nati ed allevati in cattività o sono parte di questo animale o sono da esso derivati.
- [ ] sono stati riprodotti artificialmente o sono parte di questo vegetale o sono da esso derivati.
- [ ] sono stati tolti dal loro ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti.
- [ ] sono stati tolti dal loro ambiente naturale con l'autorizzazione delle autorità competenti.

(Luogo e data) (Firma) (Timbro ufficiale)

(*) Vedi a tergo.

(*) W – Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.

C – Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.

A – Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.

P – Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.
Il termine „acquistati" significa:
(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o
(ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto.
La data di acquisto deve essere indicata.

U – I dati non sono disponibili o conosciuti.

COMUNITÀ EUROPEA

1 Titolare	CITES CERTIFICATO
	2 Numero — COPIA
	3 AUTORITÀ DI RILASCIO **MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE** **Corpo Forestale dello Stato** **Servizio Certificazione CITES**

A	4 *Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)*		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			
B	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			
C	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			
D	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			

13 SI CERTIFICA CHE GLI ESEMPLARI SOPRA DESCRITTI:

☐ sono entrati, conformemente alla Convenzione, nel territorio cui si applica il regolamento (CEE) n. 3626/82, prima dell'entrata in vigore dello stesso.

☐ sono stati introdotti nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82.

☐ sono stati acquistati prima che la Convenzione fosse applicabile alla relativa specie in . . . . (Stato membro).

☐ sono nati ed allevati in cattività o sono parte di questo animale o sono da esso derivati.

☐ sono stati riprodotti artificialmente o sono parte di questo vegetale o sono da esso derivati

☐ sono stati tolti dal loro ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti

☐ sono stati tolti dal loro ambiente naturale con l'autorizzazione delle autorità competenti

(Luogo e data) (Firma) (Timbro ufficiale)

(*) Vedi a tergo

(*) W - Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.
C - Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.
A - Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.
P - Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.
Il termine „acquistati" significa:
(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o
(ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto.
La data di acquisto deve essere indicata.
U - I dati non sono disponibili o conosciuti.

COMUNITA' EUROPEA

1 Titolare	**CITES** **CERTIFICATO** 2 Numero — **DOMANDA**
	3 AUTORITÀ DI RILASCIO **MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE** **Corpo Forestale dello Stato** **Servizio Certificazione CITES**

A	**4** Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	**5** Paese d'origine e n. di licenza	**6** Massa netta (kg)	**7** Quantità
		8 Data dell'acquisto	**9** App./All. n.	**10** Fonte (*)
	11 Nome scientifico	**12** Nome comune		
B	**4** Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	**5** Paese d'origine e n. di licenza	**6** Massa netta (kg)	**7** Quantità
		8 Data dell'acquisto	**9** App./All. n.	**10** Fonte (*)
	11 Nome scientifico	**12** Nome comune		
C	**4** Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	**5** Paese d'origine e n. di licenza	**6** Massa netta (kg)	**7** Quantità
		8 Data dell'acquisto	**9** App./All. n.	**10** Fonte (*)
	11 Nome scientifico	**12** Nome comune		
D	**4** Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)	**5** Paese d'origine e n. di licenza	**6** Massa netta (kg)	**7** Quantità
		8 Data dell'acquisto	**9** App./All. n.	**10** Fonte (*)
	11 Nome scientifico	**12** Nome comune		

13 IL SOTTOSCRITTO FA DOMANDA DI UN CERTIFICATO ATTESTANTE CHE GLI ESEMPLARI SOPRA DESCRITTI:

- [ ] sono entrati conformemente alla Convenzione, nel territorio cui si applica il regolamento (CEE) n. 3626/82, prima dell'entrata in vigore dello stesso
- [ ] sono stati introdotti nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82
- [ ] sono stati acquistati prima che la Convenzione fosse applicabile alla relativa specie in (Stato membro)
- [ ] sono nati ed allevati in cattività o sono parte di questo animale o sono da esso derivati
- [ ] sono stati riprodotti artificialmente o sono parte di questo vegetale o sono da esso derivati
- [ ] sono stati tolti dal loro ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti
- [ ] sono stati tolti dal loro ambiente naturale con l'autorizzazione delle autorità competenti

(Luogo e data) (Firma)

(*) Vedi a tergo

(*) W – Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.
C – Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.
A – Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.
P – Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.
Il termine „acquistati" significa:
(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o
(ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto
La data di acquisto deve essere indicata.
U – I dati non sono disponibili o conosciuti.

ALLEGATO *F*

ELENCO DELLE ZONE CON L'INDICAZIONE DEI PAESI E TERRITORI DI APPARTENENZA

ZONA A 1

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE)

1. Belgio, Danimarca, Francia, Germania (Repubblica Federale), Gran Bretagna e Irlanda del Nord comprese le isole Normanne e l'Isola di Mann, Irlanda, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi (CEE).
2. Guadalupe, Guyana, Martinica, Réunion (DOM), Saint-Pierre e Miquelon.

ZONA A 2

a) PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI ALLA CEE (PTOM)

1. *Paesi d'oltremare nella sfera del Regno dei Paesi Bassi:*
   Antille Olandesi (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, S. Eustachio e la parte meridionale di S. Martin).

2. *Territori d'oltremare della Repubblica Francese:*

Mayotte
Nuova Caledonia e dipendenze
Polinesia Francese
Terre australi e antartiche francesi
Wallis e Futuna (Isole)

3. *Paesi e territori d'oltremare nella sfera del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:*

Belize; Brunei
Cayman (Isole)
Falkland e dipendenze (Isole)
Montserrat
Pitcairn
Sant'Elena e dipendenze

Stati associati del mar dei Caraibi:

Anguilla, Nevis, S. Christophe
Territ. Britannico dell'Antartico
Territ. Britannico dell'Oceano Indiano
Turks e Caicos (Isole)
Vergini Britanniche (Isole)

b) STATI A.C.P. (Stati Africani, dei Caraibi e del Pacifico associati alla CEE):

Alto Volta
Antigua e Barbuda
Bahamas
Barbados
Benin
Botswana
Burundi
Camerun
Capo Verde
Centrafrica (Rep.)
Ciad
Comore
Congo (Rep. Popolare)
Costa d'Avorio
Dominica
Etiopia
Figi
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Gibuti
Grenada (comp. le Grenadine Meridionali)
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Equatoriale
Guyana
Kenya
Kiribati (ex Gilbert)
Lesotho
Liberia
Malgascia (Rep.)
Malawi
Mali
Mauritania
Maurizio
Niger
Nigeria
Papua - Nuova Guinea
Ruanda
Salomone
S. Lucia
S. Vincent (comp. le Grenadine Settentrionali)
Samoa Occidentale
São Tome e Principe
Seichelles
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Surinam
Swaziland
Tanzania
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tuvalu
Uganda
Vanuatu (ex Nuove Ebridi)
Zaire
Zambia
Zimbabwe (ex Rhodesia)

c) STATI DELLA ZONA DI LIBERO SCAMBIO (ZLS)

Austria
Finlandia
Islanda
Norvegia
Portogallo
Svezia
Svizzera

d) STATI ASSOCIATI ALLA CEE E STATI CON ACCORDI PARTICOLARI (SAP)

Algeria
Cipro
Egitto
Giordania
Faeröer
Israele
Jugoslavia
Libano
Malta
Marocco
Siria
Spagna
Tunisia
Turchia

(Magreb: Algeria, Marocco e Tunisia).
(Mashrak: Egitto, Giordania, Libano e Siria).

ZONA A 3

Abu Dhabi (1)
Afghanistan
Ajman (1)
Alhucemas (Spagna)
Andorra
Angola e Cabinda
Arabia Saudita
Argentina
Australia (e terr. amministrati)
Azzorre
Bahrein
Bangladesh
Bermuda
Bhutan
Birmania
Bolivia
Brasile
Businge n (terr., Germania R.F.)
Cambogia
Canada
Canarie
Ceuta
Cile
Colombia
Corea del Sud
Costarica
Cuba
Dominicana (Rep.)
Dubai (1)
Ecuador
El Salvador
Filippine
Fujairah (1)
Gibilterra
Groenlandia
Guatemala
Haiti
Helgoland (Isola, Germania Rep. Federale)
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Irak
Iran
Khmèr (Cambogia)
Kuwait
Laos
Libia
Macao
Malaysia
Maldive
Melilla
Messico
Mozambico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nuova Zelanda (e territori amministrati)
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Ras al Khaimah (1)
Sharjah (1)
Sikkim
Singapore
Sri Lanka
Stati Uniti d'America (e territori amministrati)
Sud Africa
Taiwan
Territori sotto l'Alta Commissione del Pacifico dell'Est
Thailandia
Uruguay
Venezuela
Yemen (del Nord)
Yemen del Sud (Rep. Popolare)
Umm Al Quaiwain (1)

ZONA B

Albania
Bulgaria
Cecoslovacchia
Cina (Repubblica Popolare)
Corea del Nord
Mongolia (Repubblica Popolare)
Polonia
Repubblica Democratica Tedesca
Romania
Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche
Ungheria
Vietnam (Repubblica Socialista)

ZONA C

Giappone

(1) Unione Emirati Arabi.

(1175)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651042/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.